

mensile socio-culturale

n. 1-2

Gennaio - Febbraio 2012

# rassegna *della anrp*

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - C/PM/DCB



*All'interno l'insero  
da staccare e conservare:*

RIFLESSIONI IN MARGINE  
ALLA SENTENZA DELLA CORTE  
INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA  
DEL 3 FEBBRAIO 2012 SULLE  
IMMUNITÀ GIURISDIZIONALI  
DEGLI STATI

**NUMERO SPECIALE**

*L'Aja nega i valori umanitari in nome dell'immunità di Stato*

## sommario

gennaio - febbraio 2012

mensile socio-culturale

# rassegna

Anno XXXIV - n. 1-2  
Gennaio - Febbraio 2012



**Associazione Nazionale Reduci dalla Prigione dall'Internamento dalla Guerra di Liberazione e loro familiari**



**Archivio Nazionale Ricordo e Progresso**

DIREZIONE E REDAZIONE

00184 Roma - Via Labicana, 15a

Tel. 06.70.04.253

Fax 06.77.255.542

internet: [www.anrp.it](http://www.anrp.it)

e-mail: [anrpa@tin.it](mailto:anrpa@tin.it)

PRESIDENTE ONORARIO

*Francesco Cavallera*

PRESIDENTE NAZIONALE

*Umberto Cappuzzo*

PRESIDENTE ESECUTIVO

*Enzo Orlanducci*

DIRETTORE RESPONSABILE

*Salvatore Chiriatti*

REDATTORE CAPO

*Giovanni Mazzà*

REDAZIONE

*Barbara Bechelloni*

*Maristella Botta*

*Matteo Cammilletti*

*Rosina Zucco*

SEDE LEGALE

00184 Roma - Via Sforza, 4

Registrazione

- Tribunale di Roma

n. 17530 - 31 gennaio 1979

- Registro Nazionale della Stampa

n. 6195 - 17 febbraio 1998

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in abbonamento postale

D.L. 353/2003 (conv. in L. 27-02-04

n. 46) art. 1 comma 2, DCB Roma

**3** Editoriale  
di E. Orlanducci

**5** Vittime del nazismo: l'Italia  
avvierà consultazioni con la  
Germania

**7** Memoria senza diritti  
di E. Collotti

**10** Nessun filo spinato potrà  
fermare il vento

**11-22**

**Inserto Speciale**  
a cura di G. Turatto



**24** Giorno del ricordo

**26** Cronaca e fotocronaca

**28** Visita di stato a Roma del  
Presidente della Repubblica  
di Germania

**30** In Parlamento



Gli articoli firmati impegnano solo la responsabilità dell'Autore. Tutti gli articoli e i testi di "rassegna" possono essere, citandone la fonte, ripresi e pubblicati.

Ai sensi della legge n. 675/96 (tutela dati personali) l'ANRP garantisce la massima riservatezza dei dati personali forniti dagli associati lettori e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo ad ANRP, Via Labicana, 15/a 00184 Roma.

Stampa

Edizioni Grafiche Manfredi snc

Via Gaetano Mazzoni, 39/a

00166 Roma

Dato alle stampe il 22 febbraio 2012



Rinnova  
l'iscrizione  
per l'anno 2012  
**€ 25,00**

Un target mirato di 12.000 lettori

c/c postale 5161004  
intestato: ANRP Roma



## I DIRITTI DEGLI STATI PREVALGONO SUI DIRITTI UMANI

di *Enzo Orlanducci*

Oggi poco si ricorda delle 695 stragi, compiute dai nazifascisti in tutto il nostro territorio nazionale, tra il marzo e il settembre 1944, dove furono trucidati migliaia di inermi civili: uomini, donne, bambini e vecchi. Ancora meno si conoscono le violenze subite da centinaia di migliaia di

militari e civili italiani che, dall'8 settembre 1943 all'8 maggio 1945, furono deportati ed internati nei lager nazisti per essere destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra del Terzo Reich.

Neppure si ricorda la innovativa sentenza emessa dalla nostra Corte di Cassazione nel 2004, che era stata considerata un "precedente storico" in quanto, se si omette il precedente della Grecia (con esclusivo riferimento al massacro di Distomo), nessun Paese al mondo aveva mai permesso di coltivare cause di risarcimento civile nei confronti di uno Stato sovrano, nella materia di atti detti "iure imperii", in ottemperanza alla clausola dell'immunità giurisdizionale degli stati.

La Corte internazionale di giustizia dell'Aja, venerdì 3 febbraio 2012, con sentenza annunciata con amaro tempismo il 27 gennaio 2012, "Giorno della Memoria" - mentre al Quirinale il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, consegnava ad una ventina di ex IMI la Medaglia d'Onore - ha dato ragione alla Germania, che a gran voce, sì questa volta, si era appellata al rispetto del diritto internazionale! Peccato che non lo avesse fatto anche nella Seconda guerra mondiale.

La Corte internazionale ha recepito quindi tutti i punti del ricorso presentato dalla Germania, dove si accusava l'Italia e il suo sistema giudiziario di "venire meno ai suoi obblighi di rispetto nei confronti dell'immunità di uno Stato sovrano come la Germania in virtù del diritto internazionale".

L'Aja, così, ha perso una buona occasione per imprimere alla sentenza un taglio conforme al "progresso in corso", dato invece dalla sentenza della nostra Corte Suprema, nel condannare criminali e crimini contro l'umanità e nel riconoscere le riparazioni dovute alle vittime.

### Stop dall Aja per i risarcimenti alle vittime del nazismo

Tale sentenza sanciva che: l'immunità dello Stato tedesco dalla giurisdizione italiana cessava, laddove si trattava di gravi crimini di guerra e di crimini contro l'umanità, come la riduzione in schiavitù. Questo era, ad avviso della Suprema Corte, "il punto di rottura dell'esercizio tollerabile

della sovranità" di uno Stato.

La Corte internazionale, presieduta dal giapponese Hisashi Owada, comunque, non ha mancato di sottolineare: "La Corte ritiene che le richieste originate dal trattamento degli internati militari italiani, insieme a altre richieste di cittadini italiani finora non regolate, possano essere oggetto di un ulteriore negoziato tra gli stati convenuti", tra Germania e Italia.

Il contenzioso tra Germania e Italia era iniziato nel dicembre del 2008, quando Berlino aveva deciso di ricorrere contro il diritto per le vittime dei crimini nazisti ad essere risarcite, diritto derivante dalla sentenza della nostra Cassazione dell'ottobre dello stesso anno.

Il ricorso all'Aja della Germania era stato paradossalmente concordato col governo Berlusconi, con tanto di comunicato congiunto sul comune interesse a un autorevole "chiarimento", mentre l'allora ministro degli esteri Franco Frattini definiva "pericolosa" per la stabilità dei rapporti internazionali la giurisprudenza della Cassazione: dove si sarebbe andati a finire se ogni privato cittadino che si ritenesse danneggiato da crimini di guerra potesse ricorrere in giudizio contro gli stati colpevoli?

Mentre ora, meglio tardi che mai, Frattini dichiara: "Dov'è finito il coraggio della Corte dell'Aja. Il verdetto di una Corte va certamente sempre preso con rispetto, ma molti restano i rischi. Come quello di creare un pericoloso precedente di scarsa attenzione verso le vittime dei crimini di guerra. Mi chiedo come può un organismo internazionale così attivo ed influente nella tutela della persona umana essersi dimenticato dei diritti della parte offesa".

Diplomatica è stata invece la risposta della Farnesina, dopo la lettura della sentenza, durata circa 80 minu-

ti. Il neo ministro degli Affari Esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, ha dichiarato: "Rispettiamo la sentenza emessa oggi dalla Corte Internazionale di Giustizia. I suoi contenuti non coincidono con le posizioni sostenute dall'Italia, ma riteniamo che la pronuncia fornisca un utile contributo di chiarimento, soprattutto alla luce del riferimento che la Corte fa all'importanza di negoziati tra le due parti per individuare una soluzione". "In questo senso – ha proseguito Terzi di Sant'Agata – l'Italia intende proseguire, come fatto sinora, ad affrontare insieme alla Germania tutti gli aspetti che derivano dalle dolorose vicende della Seconda guerra mondiale, in una prospettiva di dialogo e di tutela delle istanze di giustizia delle vittime e dei loro familiari".

L'ANRP prende atto delle buone intenzioni del Ministro, ma non può tacere di aver visto ministri e magistrati alacremente impegnati a insabbiare. Abbiamo avuto il precedente governo che, pur di "non dispiacere" Berlino sulla via della Corte dell'Aja, ha emanato un discutibile decreto per sospendere tutti gli atti esecutivi disposti in vista del rimborso delle vittime fino alla sentenza della Corte internazionale. Il governo Monti si è precipitato, prima della sentenza, a prolungare, col decreto "mille proroghe", la vigenza di quella leggina blocca-risarcimenti che sarebbe scaduta il 31 dicembre scorso.

Da parte tedesca, tramite il ministro degli esteri, Guido Westerwelle, si apprende: "Accolgo positivamente il giudizio odierno della Corte internazionale di giustizia che conferma la nostra concezione del diritto sotto il profilo della immunità degli Stati. Un chiarimento non era solo nell'interesse tedesco – ha aggiunto – ma piuttosto nell'interesse della comunità internazionale. E' bene che noi abbiamo ottenuto una certezza del diritto". Il giudizio "non è contro le vittime del nazismo", la cui

"sofferenza" è "già pienamente riconosciuta dal governo tedesco" – ha aggiunto ancora Westerwelle – "Applicheremo tutte le questioni inerenti a questo giudizio in collaborazione con i nostri amici italiani, nello spirito di relazioni bilaterali strette e di piena fiducia".

Peccato che i diritti dei sopravvissuti e delle famiglie dei morti delle stragi naziste e dei deportati e internati (militari e civili) italiani nei lager del Terzo Reich – vittime di gravi crimini di guerra e contro l'umanità, come la riduzione in schiavitù – ancora oggi non trovino cittadinanza e giustizia da nessuna parte.

Ormai sono sessantasette anni che le vittime e i loro congiunti attendono giustizia, quindi ora ci aspettiamo "fatti" come l'inclusione degli internati italiani nel programma degli indennizzi tedeschi del 2000 da cui sono stati pretestuosamente esclusi e il vedere compensati i familiari delle vittime delle stragi.

Il tempo vola e i ricordi del passato si offuscano in ciascuno di loro, dei loro figli e dei loro nipoti, che non molto conoscono in genere di questa tragedia, poiché anche le istituzioni italiane hanno taciuto o mistificato il vero per ragion di Stato.

Si dice che la storia come la memoria debba servire da antidoto per illuminare il presente e preparare il futuro, ma purtroppo detti "avvenimenti" non sono parte del comune senso storico e rischiano di scomparire con la sentenza dell'Aja.

Tutto ciò deve far pensare, perché "la storia", come scrive il Droysen, "ci dà la coscienza di ciò che siamo ed abbiamo".

La rimozione forzata di questi anni non può e non deve cancellare vicende individuali e avvenimenti collettivi che il tribunale di Norimberga aveva già giudicato crimini contro l'umanità.

**SOSTIENI LA NOSTRA AZIONE  
ADERENDO E FACENDO ADERIRE ALL'ANRP**



versando il contributo annuale di € 25.00  
sul c/c postale 51610004 intestato: ANRP Roma

**VERSO IL FUTURO: DA ASSOCIAZIONE A FONDAZIONE**



## VITTIME DEL NAZISMO: L'ITALIA AVVIERÀ CONSULTAZIONI CON LA GERMANIA

L'Italia avvierà con la Germania un "percorso di consultazione" per risolvere la questione dei mancati risarcimenti per le vittime italiane delle stragi naziste. Lo ha detto il Ministro Giulio Terzi di Sant'Agata nell'incontro del 7 febbraio 2012, alla Farnesina - *per ragionare insieme sul dopo sentenza dell'Aja* - con le associazioni dei familiari delle vittime: l'ANRP (rappresentata dal presidente esecutivo Enzo Orlanducci), l'ANEI, l'ANPI e il Comitato familiari stragi Marzabotto.

Un notevole cambiamento di stile e una sensibilità che il nuovo ministro, anche a nome del governo, ha dimostrato verso le categoria, riaffermando la solidarietà di tutte le Istituzioni e autorità italiane.

Come è noto, la Corte dell'Aja, ha accolto tutti i punti del ricorso presentato dalla Germania contro l'Italia e il suo sistema giudiziario nel "venire meno ai suoi obblighi di rispetto nei confronti dell'immunità di uno stato sovrano come la Germania in virtù del diritto internazionale". La sentenza di fatto impedirà agli internati italiani (militari e civili) nei lager nazisti, ai superstiti e ai familiari delle vittime delle stragi nazifasciste di

ottenere dallo Stato tedesco il giusto risarcimento, nell'ambito di azioni individuali.

Nell'incontro alla Farnesina, non è stato necessario, in quanto il Ministro era pienamente edotto della questione, tornare sul merito della decisione, intendendo gli aspetti, in senso stretto, dell'immunità giurisdizionale nella specie vantata dalla Germania. Ma si è ritenuto importante, a tale riguardo, porre l'accento sulle opinioni individuali e dissenzienti di taluni componenti della Corte Internazionale di giustizia. Nondimeno si è sottolineata la critica severa contenuta nel punto 99 della sentenza, per quanto riguarda l'esclusione degli IMI come gruppo, dal dispositivo della legge del 2000 istitutiva della Fondazione tedesca; è stato inoltre fatto presente che non è da lasciare cadere l'auspicio formulato al punto 104 di addivenire tra le parti a nuovi accordi in grado di coprire, più in generale, le categorie che hanno formato oggetto di controversia davanti ai tribunali italiani.

Certamente detti passaggi non modificano il decidere della Corte sulla specifica questione dell'immunità. Tuttavia, essi sono significativi poiché evidenziano il disagio permanente che accompagna la sentenza, e che, specie per quanto riguarda gli IMI, trovano una perfetta corrispondenza con quanto all'epoca sostenuto dalla compianta Professoressa Maria Rita Saulle, nella memoria redatta nel 2001 (proposta per conto della ANRP e presentata alla Fondazione). Per quanto sopra, nell'incontro con il ministro si è posta primaria attenzione a capire con quali modalità il governo italiano darà seguito alla sentenza del 3 febbraio e l'eventuale orientamento per i casi andati a sentenza



(o non ancora decisi) che, se pur diretti, per lo più, contro lo Stato tedesco, ugualmente si rivolgono contro gli esecutori dei crimini, la Fondazione memoria, responsabilità e futuro e, in alcuni casi, anche verso le imprese tedesche.

I punti posti all'attenzione del Ministro sono stati i seguenti: capire la posizione giuridica della Fondazione tedesca (posta sotto l'autorità di sorveglianza giuridica del ministero delle Finanze) e se l'immunità di giurisdizione valga anche per essa, al fine di proseguire nella tutela degli ex IMI; nell'ipotesi di un riavvio di confronto/trattative, di non dimenticare l'Austria che ha indennizzato gli ex internati in via autonoma, sulla base di criteri leggermente più aperti, per quanto riguarda i civili, e con i medesimi criteri restrittivi per quanto riguarda gli IMI; la categoria "stragi" non era precisamente dentro la legge 2000, e anche l'opzione "danni ai beni" ha prodotto pochissimi beneficiari italiani.

Inoltre, sono state evidenziate certe incongruenze con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo. Infatti la decisione del 4 settembre 2007 (ANRP e altri c. Germania), rivista oggi, può dare adito ad una serie di riserve sull'aspetto dell'esclusione *ratione temporis* (dove si rovescia il ragionamento seguito dalla Corte dell'Aja), nonché *ratione materiae* (dove si riconosce la massima discrezionalità dello Stato tedesco nell'individuazione degli aventi diritto all'indennizzo). Ciò vale del pari per le decisioni delle Corti superiori tedesche.

Sempre con riguardo alla Corte di Strasburgo, non dovrebbero essere neglette le decisioni (positive) sugli indennizzi della stessa natura versati in Polonia (compreso nel quadro delle disposizioni della legge 2000), mentre è in decisione (Grande Chambre) un procedimento avviato dai familiari superstiti delle vittime di Katyn, il quale è suscettibile di apportare dei nuovi chiarimenti in relazione agli effetti della convenzione *ratione temporis*.

Peccato, inoltre, che nel corso del dibattimento all'Aja le parti che hanno citato il recente procedimento britannico Jones (al fine di corroborare la tesi restrittiva dell'immunità di giurisdizione) abbiano ommesso di riferire che sul suddetto procedimento è pendente un ricorso davanti la Corte europea dei diritti dell'Uomo. Infine si è fatto anche notare che per quanto riguarda la Corte del Lussemburgo, la questione pregiudiziale sollevata a Brescia è stata registrata alla Corte e segue l'iter abituale.

Quanto sopra è stato, pur se sinteticamente, portato all'attenzione del Ministro e potrebbe avere un suo peso nel contesto di una riapertura di negoziati. Il tutto viene ampiamente trattato nelle riflessioni curate da Gina Turatto, allegate al presente numero di rassegna.

La disponibilità ad ascoltarci del Ministro Giulio Terzi di Sant'Agata e del suo staff incoraggia a ben sperare sulla ricerca di una "onorevole" soluzione. All'ANRP non resta che aspettare i "fatti".



# MEMORIA SENZA DIRITTI

di Enzo Collotti \*

*Riportiamo quanto scrive Enzo Collotti su Il Manifesto del 7 febbraio 2012.*

**Sul riconoscimento di responsabilità per le stragi naziste, il problema per la Germania non è l'esborso di denaro ma quello di scoraggiare altre rivendicazioni per blindare la sua «impunità» giudiziaria.**

La sentenza con la quale il Tribunale Internazionale de l'Aia ha respinto di fatto la richiesta di risarcimento di un italiano deportato nel 1944 per il lavoro forzato in una delle peggiori sedi di sfruttamento a favore delle fabbricazioni belliche del Terzo Reich sollecita più di una considerazione, dal punto di vista giuridico come dal punto di vista storico. Per la precisione, a l'Aia è

## L'Aja nega i valori umanitari in nome dell'immunità di Stato

stato discusso il ricorso dello stato tedesco contro lo stato italiano reo di non avere impedito ai propri organismi giudiziari che un semplice cittadino italiano chiamasse in giudizio lo stato tedesco e ancor peggio che il supremo tribunale italiano emettesse sentenza di condanna al risarcimento da parte della Germania. Non è certo questo né il solo

né il primo caso di denegata giustizia per le sopraffazioni e i crimini commessi dalle forze d'occupazione tedesche durante la seconda guerra mondiale. La casistica è anche troppo ricca di esempi che attestano come a uscire sconfitte dalle contese giudiziarie siano state sempre le vittime, nelle fattispecie più diverse. Di recente, un insigne studioso tedesco, Christoph Schminck-Gustavus, che dovrebbe essere noto in Italia per le sue appassionante rievocazioni delle vicende dei soldati italiani catturati dalla Wehrmacht dopo l'8 settembre del 1943 e del massacro di Cefalonia, ha pazientemente ricostruito l'iter giudiziario a carico dei responsabili della deportazione degli ebrei dalla Grecia per giungere alla conclusione che nei primi decenni



della Repubblica federale tedesca la magistratura ha sistematicamente disatteso ogni aspettativa di giustizia, mandando assolti o condannati a lievissime pene i protagonisti di quelle deportazioni non riconoscendo in nessuno di essi i responsabili principali, derubricandone gli atti compiuti a responsabilità secondarie. È un esempio tra i tanti, l'ultimo che abbiamo potuto constatare documentato in ogni sua fase. Che dire del caso in questione? Il governo tedesco si è trincerato dietro la sovranità dello stato: non spetta ai privati cittadini adire la giustizia di un altro stato. Le questioni relative ai risarcimenti sono sottratte ai tribunali civili, vanno regolate tra stati, affidate al braccio di ferro tra parti che difendono a denti stretti il proprio spazio di sovranità. Nulla

di promettente per il cittadino o i cittadini che presumessero di avere la tutela dello stato di cui avessero la cittadinanza. Perché a questo punto entrerebbero in gioco fattori di natura politica che passano sulla testa degli interessati. La Germania anche sotto questo profilo si trincerava dietro accordi e intese che concessero indennizzi forfettari per i danni arrecati con l'occupazione, senza contare che tali indennizzi furono accordati in anni in cui spesso non era ancora del tutto nota la reale portata dell'offesa recata a intere comunità travolte dalla guerra. Il caso dei deportati per lavoro forzato dall'Italia è sicuramente tra questi, tanto che soltanto negli ultimi anni sono state intraprese ricerche serie per accertarne l'entità. Visitando lo scorso anno la grande mostra sul

lavoro forzato sotto il Terzo Reich allestita allo Judisches Museum di Berlino mi saltò agli occhi non già che la deportazione dall'Italia fosse del tutto minoritaria rispetto a quella soprattutto dei paesi dell'Europa centro-orientale, Polonia e territori sovietici in primo luogo, ma che tra le biografie-tipo dei lavoratori coatti vi fosse un solo caso dedicato all'Italia. Ebbene, questo caso isolato non denotava negligenza dei ricercatori tedeschi ma era la spia dello scarso interesse dello stato italiano e degli enti pubblici italiani per il recupero della memoria di eventi che hanno così profondamente inciso sulla vita delle comunità locali e della società nazionale. Da indiscrezioni di stampa sembra che il presidente del tribunale de

l'Aia che ha emesso la sentenza così discussa abbia espresso l'auspicio che per via diplomatica, ossia fra stati, sia possibile risolvere i casi che fuoriescono da una regolamentazione giuridica certa. Ma una trattativa tra stati per sanare situazioni nelle quali la Germania finora non ha riconosciuto il diritto al risarcimento - come a proposito degli ex internati militari italiani, di fatto prigionieri di guerra ad onta della dizione con la quale i nazisti vollero eludere l'osservanza delle convenzioni di Ginevra - presuppone da parte del governo italiano una volontà politica forte di sostenere l'interesse delle vittime, circostanza di cui finora la parte italiana non ha dato certo prova, come è stato abbondantemente ricordato in diverse occasioni e non da ultimo su il manifesto del 3 febbraio.





da un individuo o da una comunità, ma più in generale nega la possibilità che la lesione dei diritti umani ad opera di stati sovrani, che è una evenienza ancora oggi tutt'altro che rara, possa trovare una adeguata sanzione indipendentemente dalla magnanimità del detentore di un potere statale. In prospettiva si presentano problemi giuridici complicati di fronte alla tenace volontà degli stati di non cedere porzioni di sovranità e alla stessa debolezza degli organismi internazionali (fossero le Nazioni unite o più limitate associazione di stati come l'Unione europea) nel fare accettare regole condivise che rimettessero in gioco l'esercizio sovrano della giurisdizione. Rimandare la soluzione ai rapporti politici tra gli stati non risolve nulla perché rischia di mettere alla prova il rapporto di forze tra le parti del quale farebbero le spese i diritti umani. Il conflitto tra diritto e politica rischia perciò di perpetuare l'ingiustizia e di sommare alla memoria del crimine la convinzione della giustizia negata.

\* Storico della Resistenza in Europa e della Germania

Non è escluso che lo stato tedesco sul terreno diplomatico scenda a più miti consigli, una volta esclusa l'ipotesi di una sentenza che avrebbe potuto avere incalcolabili effetti a cascata. Il problema per la Germania non è di esborsi di denaro; la questione di principio le serviva per scoraggiare altre rivendicazioni, per blindare la sua immunità giudiziaria. Rispetto all'ipotesi che si

potesse fare strada il riconoscimento di un risarcimento in qualche modo riconducibile a una attuale nozione di diritti umani nel caso specifico contro la riduzione in schiavitù, si tratta come riconosciuto da autorevoli voci della stessa stampa tedesca di un «passo indietro», che non frustra solo il tentativo di ottenere un risarcimento come attestazione, fosse pure soltanto simbolica, di un torto subito





### **Intervento del Presidente Napolitano in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria**

*Palazzo del Quirinale, 27 gennaio 2012*

Sono lieto di accogliere ancora una volta i rappresentanti delle vittime dell'Olocausto e delle Comunità ebraiche e insieme con loro i rappresentanti dei deportati e internati italiani nei campi nazisti, alcuni dei quali abbiamo poco fa salutato e onorato.

La Giornata della Memoria che abbiamo celebrato oggi è tra le più intense di questi ultimi anni. Per la forza politica e morale dei contributi del ministro Profumo e del Presidente Gattegna. Per le genuine, appassionate testimonianze degli studenti. Per il quadro ricco come non mai, che qui si è riflesso, delle iniziative indette, in tutto il paese; per il valore - in particolare - di realizzazioni come quella della mostra del Vittoriano sui ghetti nazisti in Polonia o come quella dell'elenco, reso accessibile online, degli oltre settemila cittadini ebrei vittime della persecuzione nazifascista in Italia durante la Repubblica sociale e l'occupazione tedesca. Insomma, il ricordo

della Shoah come tragedia dell'Europa sta toccando livelli sempre più alti di consapevole partecipazione nel nostro Paese. Dobbiamo dire che a ciò ha certamente concorso l'istituzione per legge della Giornata della Memoria, per l'impulso che ha suscitato e propagato, in Italia, nelle istituzioni, nella scuola, nell'informazione, nella coscienza pubblica e in special modo tra le giovani generazioni.

È stato bello ascoltare il racconto che il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il prof. Profumo, ci ha presentato del viaggio compiuto ad Auschwitz con oltre 180 studentesse e studenti. "Nessuno, dopo questo viaggio" - egli ci ha detto - "è più lo stesso". Vissi anch'io la stessa commozione quando visitai Auschwitz diciotto anni fa insieme con Giovanni Spadolini in rappresentanza del Parlamento italiano. Ed importante è stato il coronamento dell'omaggio ad Auschwitz in questi giorni con la firma del Protocollo tra il Ministero dell'Istruzione e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane per fare della nostra scuola ancor più compiutamente "una scuola di memoria". Questo impegno rappresenta il miglior antidoto a quei rigurgiti di negazionismo e anti-

semitismo, di intolleranza e di violenza che il ministro ha denunciato come fenomeni, per quanto marginali, da stroncare sul nascere.

Ringrazio il Presidente Gattegna per i riconoscimenti che mi ha rivolto. Quando ho giurato da Presidente, l'ho fatto sapendo che il mio dovere e il mio sentimento mi conducevano a riflessioni, prese di posizione e sollecitazioni motivate e inequivoche contro l'antisemitismo in ogni suo travestimento, contro il razzismo, contro ogni violazione del principio di pari dignità ed eguaglianza davanti alla legge. Lo dice l'articolo 2 della Costituzione italiana. Lo dice l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea. Rileggiamolo :

"L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini."

Sì, l'Europa è questo. Non dimentichiamocene sol perché la nostra attenzione è oggi spasmodicamente concentrata sulla grave crisi finanziaria ed economica in atto da tre anni, sull'emergenza che ha investito l'Eurozona, sulle quotazioni, giorno per giorno, dei titoli del debito pubblico. Dobbiamo fare i conti con queste assillanti realtà, ma non perdiamo di vista il senso e i valori della costruzione europea. Le ragioni del nostro stare insieme sono lì, in quel fondamento di pace e di civiltà su cui l'Europa ha trovato la sua unità ed è chiamata a far leva per il suo futuro.[...]

Noi italiani chiudiamo i conti con il nazifascismo e con il nostro passato più buio combattendo la guerra di Liberazione e dandoci la Costituzione repubblicana. Ma non abbiamo smesso di cercare e difendere la verità, guidati anche dalla grande luce della testimonianza e del

messaggio di Primo Levi. E su misfatti come quello delle leggi razziali del 1938 e della loro applicazione, abbiamo fatto conoscere la dura verità, negli ultimi anni come non mai.

Signore e Signori, cari ragazzi e ragazze, il significato più ampio di questa Giornata della Memoria lo ha nobilmente dichiarato qui il Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche quando ci ha detto: "Ferre restando le specificità della Shoah, che fu il tentativo di realizzare il genocidio perfetto... questa deve essere la occasione di una riflessione condivisa che abbracci anche tutte le altre vittime di quella tragedia": oltre che gli oppositori politici, "gli omosessuali, i disabili fisici e mentali, le popolazioni rom e sinti". Di qui la lezione che ho sentito ieri risuonare nelle parole di un alto magistrato - il Procuratore Generale della Corte di Cassazione - nella cerimonia per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario. Parole severe per bollare qualsiasi alibi si possa accampare per "legittimare l'oblio" - così egli si è espresso - "di quelli che vengono definiti diritti sottili o diritti degli ultimi", quegli ultimi, quei deboli già evocati in triste sequenza da Gattegna. Per fortuna, è stata la conclusione del magistrato, si è affermata "la tutela sopranazionale dei diritti umani e delle libertà fondamentali", la cultura del "diritto in grado di imporsi ai governi delle Nazioni", e quindi la storica conquista della "creazione di una giurisprudenza comune dei diritti umani".

Coltivare queste conquiste, contro ogni regressione, è il modo più giusto e fecondo di rendere omaggio alla memoria delle vittime della Shoah, al sacrificio, alla resistenza, alla rinascita del popolo ebraico.





***Saluto del Presidente Napolitano,  
in occasione della celebrazione  
del Giorno del Ricordo***

*Quirinale, 9 febbraio 2012*

Ringrazio vivamente il ministro Riccardi, per aver presieduto alla consegna dei riconoscimenti e per aver portato non un saluto rituale ma, con profondità di motivazioni, la limpida voce del governo; il Presidente De Vergottini, che nel parlare a nome degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, ha in qualche modo evocato - per lo stesso suo bagaglio personale di studioso e di docente - l'apporto che gli esuli hanno dato, rientrati in Italia, allo sviluppo e al progresso del nostro paese; e infine il Professor Pupo, per lo spessore della sua riflessione storica. I loro interventi hanno composto in efficace sintesi i motivi ispiratori del Giorno del Ricordo. E' la sesta volta che lo celebro qui, e credo di poter dire che di anno in anno abbiamo sempre arricchito di

nuovi punti di vista e di nuovi accenti la scelta della memoria e dell'omaggio che il Parlamento ha voluto sancire per legge. Ci siamo riusciti grazie a molti contributi di qualità, e per tutti vorrei ricordare quello che per primo ci diede una splendida persona, il caro amico scomparso Senatore Paolo Barbi.

Ora, prima di svolgere qualche breve considerazione, desidero anzitutto rinnovare il profondo sentimento di vicinanza e di solidarietà mio personale e delle Istituzioni repubblicane ai famigliari - che sono con noi oggi - delle vittime delle orrende stragi delle foibe e ai rappresentanti delle Associazioni che coltivano la memoria di quella tragedia e dell'esodo di intere popolazioni.

Impegnarsi a coltivare la memoria e a ristabilire la verità storica è stato giusto e importante. Si è posto fine a "ogni residua congiura del silenzio - come già dissi lo scorso anno - a ogni forma di rimozione diplomatica o di ingiustificabile dimenticanza

rispetto a così tragiche esperienze". Dopo l'evento di Trieste del luglio 2010 - il concerto della riconciliazione insieme ai Presidenti sloveno e croato - lo scorso anno ho incontrato a Zagabria e poi a Pola il Presidente croato. L'incontro si è concluso con una dichiarazione congiunta che, richiamando i valori comuni, afferma: "In ciascuno dei nostri Paesi coltiviamo come è giusto la memoria delle sofferenze vissute e delle vittime e siamo vicini al dolore dei sopravvissuti a quelle sanguinose vicende del passato. Nel perdonarci reciprocamente il male commesso, volgiamo il nostro sguardo all'avvenire che con il decisivo apporto delle generazioni più giovani vogliamo e possiamo edificare in un'Europa sempre più rappresentativa delle sue molteplici tradizioni e sempre più saldamente integrata dinanzi alle nuove sfide della globalizzazione". Ora - come ha sostenuto il Prof. Pupo nella sua bella e approfondita relazione - "le diverse memorie di

frontiera cominciano a conoscersi e a rispettarsi, nella loro insopprimibile soggettività".

Anche così si salda una frattura storica, ci si incontra nel comune destino europeo.

Va dunque colta la suggestione del Prof. Pupo che ci invita ad affrontare quella che ha definito la "parabola drammatica dell'italianità adriatica" all'interno di una visione storica più larga, che ci consenta di penetrare in tutta la loro complessità le contrapposizioni e lacerazioni che le nostre aree di confine hanno vissuto



nella fase conclusiva della II Guerra mondiale e subito dopo. E tra i drammi di quel tormento storico ci furono perfino conflitti, che ebbero un costo atroce di vite umane, tra le formazioni partigiane che combatterono dalla stessa parte contro il nazifascismo.

Sì, serve ricordare anche per ripensare a tutti i fatali errori al fine di non ripeterli mai più.

In questa prospettiva e con questi sentimenti è mia intenzione, in una prossima già programmata visita in Friuli, rendere omaggio alle vittime dell'eccidio di Porzûs.

Ci avviamo, come sapete, alla conclusione delle celebrazioni del Centocinquantesimo dell'Unità d'Italia, e voglio in questa sede ringraziare per la loro presenza a Roma in quella occasione i Presidenti della Slovenia e della Croazia che hanno voluto così testimoniare la loro amicizia per il nostro paese e la loro adesione

ai princîpi e valori democratici su cui poggia la costruzione europea.

È la visione europea che ci permette di superare ogni tentazione di derive nazionalistiche, di far convivere etnie, lingue, culture e di guardare insieme con fiducia al futuro. E' in Europa che dobbiamo trovare nuovi stimoli, facendo leva anche sulle minoranze che risiedono all'interno dei nostri Paesi e che costituiscono nello stesso tempo una ricchezza da tutelare, un'opportunità da comprendere e cogliere fino in fondo.

Lo dobbiamo tanto alle generazioni che hanno sofferto nel passato quanto alle nuove, cui siamo in grado di prospettare società più giuste e più solidali, capaci di autentica coesione perché nutrite di senso della storia, ricche di una travagliata e intensa esperienza di riconciliazione e di un nuovo impegno di reciproco riconoscimento.



**Con legge 30 marzo 2004, n. 92, il Parlamento italiano ha istituito il "Giorno del Ricordo", che viene celebrato ogni 10 febbraio in memoria della tragedia che ha colpito gli Istriani, i Fiumani e i Dalmati nel secondo dopoguerra, vittime delle Foibe e costretti all'esodo dalle loro terre.**

**S**ono state in tutta Italia centinaia le cerimonie per la consegna della Medaglia d'Onore ai cittadini (militari e civili) deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto. Riconoscimento disposto con legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, commi 1271-1276.

Le cerimonie sono avvenute in occasione dell'anniversario della istituzione del Giorno della Memoria, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, dei militari e degli oppositori politici italiani nei lager nazisti.

Si tratta di una Medaglia conferita, con decreto del Presidente della Repubblica, quale riconoscimento "soprattutto" morale per il calvario subito dai 650mila italiani militari e civili deportati e internati nei territori del Terzo Reich, dei quali oltre 50mila non tornarono mai più.

Per i deportati e internati italiani viventi è stata una circostanza per "rivivere" sensazioni che, anche tacendo, non si possono dimenticare tanto sono incise profondamente nelle loro menti e nei corpi e per tutti gli altri una "occasione" poiché possono apprendere direttamente dalla loro viva voce cosa è stato. Questa che segue è una cronaca di alcune manifestazioni (ne riporteremo altre nei prossimi numeri di *rassegna*) che hanno visto i nostri associati protagonisti.

### ALMÈ (BG)



Domenica 29 gennaio 2012 presso l'Auditorium della scuola elementare di Almè sono state consegnate dal Sindaco Luciano Cornago, le medaglie d'onore a tre alminesi internati nei lager nazisti: Dante Neri classe 1922, Mario Pietro Ravasio classe 1923 e Aldo Bolognini classe 1924. Alla manifestazione erano presenti parenti, amici degli insigniti accompagnati dal Commissario della Federazione Interprovinciale ANRP di Bergamo - Cremona Paolo Vavassori.

Durante la manifestazione, organizzata dall'Associazione Culturalmente, sono stati letti, dall'attore Tiziano Ferrari, alcuni brani tratti da "Le Benevole" di Littell e da "Le Banalità del Male" di Arendt.

### CAGLIARI

In occasione della ricorrenza del "Giorno della Memoria", si è svolta in prefettura la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore attribu-

ite dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra ed ai familiari dei deceduti.



Alla cerimonia, presieduta dal prefetto di Cagliari Giovanni Balsamo, sono intervenuti il sindaco del capoluogo Massimo Zedda e la presidente della Provincia Angela Quaquero, nonché sindaci e amministratori di Quartu Sant'Elena, di Monserrato e di San Sperate, comuni di residenza dei decorandi, unitamente alle massime autorità militari e civili della regione.

Le decorazioni sono state concesse dal Capo dello Stato alla memoria del Sig. Armando Battaglia, del Sig. Giuseppe Porcu e del Sig. Giacomo Lops, e ritirate nella circostanza dai familiari.

### CAMPOBASSO

C'era anche un casacalendese nell'elenco dei venti deportati e inter-

nati nei lager nazisti tra il 1943 e il 1945 che, presso la Prefettura di Campobasso, hanno ricevuto le medaglie d'onore concesse dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Domenico Schiavone, internato a Dortmund (in Germania) dove giorno e notte lavorava sui binari ferroviari per il ripristino delle rotaie. Ha ritirato la Medaglia la figlia Adriana in ricordo della perseveranza e dei sacrifici portati avanti dal padre Domenico durante i terribili anni dell'internamento.

"Mio padre lavorava per le ferrovie – ha raccontato la signora Schiavone – Ricordo che mi raccontava di quando 'rubavano' le scorze delle patate che mangiavano i tedeschi, e che quando sono stati scoperti le hanno avute di santa ragione.



Sono stati due anni terribili. Mio padre è tornato a casa che pesava solamente 30 chilogrammi. Sono onorata di questa Medaglia anche

se mi fa tornare in mente momenti terribili che ha vissuto mio padre. Spero che davvero queste esperienze non le debba vivere più nessuno". "Questa è la dimostrazione che lo Stato italiano non si è dimenticato di chi ha sofferto ed ha lottato per la libertà e, pur di non calpestare i propri ideali e sottostare alle volontà del regime nazi-fascista, ha preferito essere rinchiuso in lager ed essere sottoposto ai lavori forzati - ha detto il sindaco di Casacalenda Marco Gagliardi - La storia, di questi valorosi concittadini, sia di insegnamento alle nuove giovani generazioni che sono abituate ad ottenere tutto e subito".

### CREMONA



Il giorno 27 gennaio 2012, nella sala Maffei della Camera di Commercio di Cremona sono state consegnate dal Prefetto Vicario Dott.ssa Emilia Giordano, 37 medaglie d'onore ai cittadini residenti nella provincia, che hanno vissuto la drammatica esperienza della deportazione e dell'internamento nei lager nazisti e del lavoro coatto durante la Seconda guerra mondiale. Alla cerimonia, hanno partecipato oltre il sindaco di Cremona, l'assessore provinciale alla Cultura, i rappresentanti delle forze armate, i sindaci dei comuni di appartenenza degli insigniti, il commissario della Federazione interprovinciale ANRP di Bergamo - Cremona Paolo Vavassori, familiari ed amici. La consegna delle medaglie d'onore, svoltasi in una sala particolarmente gremita, ha rappresentato un momento significativo e partecipato in cui sono stati richiamati alla memoria alcuni episodi che hanno segnato in modo drammatico la sto-

ria del nostro Paese e contribuito in maniera determinante allo sviluppo dei principi fondamentali della nostra Costituzione perché - come ha sottolineato la dott.ssa Giordano - "hanno insegnato che la libertà, la vita e la dignità umana sono beni da tutelare ad ogni costo e ci ricordano che l'odio rappresenta una delle manifestazioni più aberranti di certa ideologia politica e, soprattutto, dell'ignoranza individuale e collettiva".

### MATERA



Nel sessantasettesimo anniversario dall'apertura dei cancelli di Auschwitz, anche a Matera si è celebrato il Giorno della Memoria. Nel Palazzo di Governo, si è svolta la cerimonia ufficiale, alla presenza di autorità civili e militari, con la consegna delle medaglie d'onore.



In apertura, il Prefetto di Matera dott. Luigi Pizzi, il presidente dell'Amministrazione provinciale Stella e il sindaco di Matera Salvatore Adduce hanno ricordato che l'importante ricorrenza deve sollecitare una profonda riflessione per non dimenticare le sofferenze di quanti hanno sacrificato la loro vita per la Patria. Ha partecipato anche una rappresen-

tanza degli allievi del Liceo Artistico "Carlo Levi" di Matera con il dirigente scolastico, Filomena Cancellaro, che hanno fatto dono al Prefetto di una scultura in pietra leccese ispirata ai valori della Pace.

### MONZA



Tantissima ammirazione e un po' di commozione in occasione della cerimonia di consegna delle medaglie d'onore conferite dal Presidente della Repubblica in occasione del "Giorno della Memoria". Nella sede di rappresentanza della Prefettura di Monza e Brianza, il Prefetto Renato Saccone ha consegnato il riconoscimento ai deportati ed internati, nei lager nazisti, della provincia.

«Ricordiamo una vicenda tragica perché eventi simili non possano mai più accadere - afferma Renato Saccone - Le sei persone che oggi onoriamo insieme alle famiglie sono il vero senso della memoria, di tutti coloro che fanno proprio quel ricordo per amore e per dovere». Presenti alla consegna anche il presidente della Provincia Dario Allevi, i sindaci dei Comuni dei decorati, i vertici delle forze armate e dell'ordine.

«Tantissime sono le iniziative in tutta Europa e in tutto il nostro paese che ricordano questa pagina drammatica della storia che ha toccato tutti noi - sostiene Dario Allevi -. Il Giorno della Memoria non si deve fermare al 27 gennaio ma deve essere ricordato tutto l'anno. Anche la Brianza ha dato un doloroso tributo di sangue quindi è doveroso ricordare affinché non si ripetano situazioni simili. Ascoltare le parole delle persone che hanno vissuto certi fatti è una lezione di vita che non ha pari».

## VISITA DI STATO A ROMA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

*Nel colloquio tra Napolitano e Wulff anche la Sentenza dell'Aja*



*Il presidente tedesco, Christian Wulff, il 13 febbraio 2012, è stato in Italia per una visita ufficiale, accolto dal nostro presidente Giorgio Napolitano. Dopo l'omaggio al Monumento del Milite Ignoto, Wulff ha avuto una colazione di lavoro con il premier Mario Monti, seguita da una visita al Senato e alla Camera, dove ha incontrato i rispettivi presidenti, Renato Schifani e Gianfranco Fini. Il Presidente Napolitano, al termine del colloquio con il Presidente Christian Wulff, ha rilasciato alcune dichiarazioni.*

L'incontro che è appena iniziato - ha detto Napolitano - tra me e il Presidente della Repubblica Federale di Germania non è il primo: il Presidente Wulff venne a Roma pochissimo dopo la sua elezione, ed io apprezzai molto quella iniziativa, che dimostrò immediatamente il senso di amicizia cordiale e di interesse da parte sua ad uno stretto rapporto di collaborazione anche a livello dei Capi di Stato tra i nostri due Paesi.

Ci siamo successivamente incontrati ancora a Roma, e a Villa Vigoni, sede di uno storico Istituto di studi germanici a Menaggio, e lì abbiamo incontrato giovani europei e avuto con loro un colloquio sulle prospettive del nostro grande impegno comune. Perché noi siamo da sessant'anni legati in questo straordinario processo di unità e di integrazione europea che ci ha visto sempre muoverci con coerenza nel solco della grande scelta che fu fatta sessant'anni fa da Konrad Adenauer e da Alcide De Gasperi, insieme con i Capi di governo della Francia, del Belgio, dell'Olanda e del Lussemburgo. E di strada ne abbiamo fatta tanta, fino ad arrivare ad una Unione a 27, e ormai a 28 Stati membri.

Abbiamo avuto una discussione che, per la verità, avrebbe potuto durare ancora alcune ore, visto il grande interesse reciproco e, in modo particolare, innanzitutto, l'interesse del Presidente Wulff ad approfondire la recente evoluzione della situazione politico-istituzionale nel nostro Paese.

Egli ha espresso grande apprezzamento per l'impegno del governo Monti e grande apprezzamento anche per la personalità del Presidente del Consiglio, che egli d'altronde già ben conosceva, come in Europa lo conoscevano molte figure politiche e di governo.

Noi stiamo compiendo la nostra parte di responsabilità per garantire il superamento della crisi dell'Eurozona. Condividiamo un forte impegno per la stabilità finanziaria e, in primo luogo, per il consolidamento e la disciplina di bilancio; impegno che, poi, è stato formalizzato nel noto accordo internazionale soprannominato Fiscal Compact, che l'Italia ha contribuito a definire e ha approvato al Consiglio europeo. [...]

Abbiamo voluto [esaminare] - ma questa è una questione che riguarda Italia e Germania in particolare, fuori del contesto europeo - quale séguito dare alla sentenza della Corte Internazionale de L'Aja che, come voi sapete, ha rigettato alcune posizioni che erano state avanzate dall'autorità giudiziaria italiana per i crimini nazisti in Italia. Naturalmente, la prima cosa è rispettare la sentenza

della Corte Internazionale de L'Aja. Però ho trovato molto importante che da parte del Presidente Wulff si sia manifestata grande sensibilità per la necessità di dare risposte politiche e di opinione, al di là dell'esito e dell'applicazione della sentenza, per corrispondere, in modo particolare, alle attese delle vittime dei crimini nazisti in Italia.

La discussione tra di noi è stata sommamente fruttuosa e io penso che lo sarebbe stata anche se avessimo potuto per altre due ore entrare nel merito di molte altre questioni su cui la sintonia tra i due Paesi è molto forte e si rafforzerà ulteriormente.

Il Presidente Wulff mi ha rivolto un invito formale a compiere una visita di Stato in Germania prima della conclusione del mio mandato e io, ringraziandolo, ho immediatamente accettato l'invito. Vedremo se riusciremo a compiere questa visita entro l'anno 2012 o all'inizio del 2013, in tempo utile per trasmettere al mio successore il testimone di un impegno di sempre più forte amicizia e cooperazione tra Italia e Germania.



## Nei Lager d'Europa (KZ, AEL, Straflager e St/Of)

Ebrei (Italia, Egeo)	9.000	(morti 8.000)
Deportati politici (fra cui oltre 1000 IMI)	36.000	(morti 33.000)
IMI (finali)	650.000	(morti 53.000)

### Inoltre:

pre-IMI (combattenti iniziali)	—	(morti 29.000)
Civili (stragi in Italia)	—	(morti 10.000)

1943/45 “schiavi di Hitler”

## La Medaglia d’Onore... in Parlamento

### CAMERA DEI DEPUTATI Resoconto della III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari)

**Interrogazione a risposta in Commissione 5-05715 sulla concessione della medaglia d’onore ai cittadini italiani deportati ed internati nei *lager* nazisti.**



presentata da **Franco NARDUCCI**  
venerdì 18 novembre 2011, seduta n.551

Al Ministro degli affari esteri.  
Per sapere - premesso che:

la legge 27 dicembre 2006 n. 296 che ha istituito la Medaglia d’onore ai cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti prevede, all’articolo 1, comma 1273, che le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, già presentate dagli aventi diritto all’Organizzazione Internazionale per le migrazioni (OIM) fossero considerate valide a tutti gli effetti della succitata legge; secondo il testo del summenzionato comma 1273 l’OIM avrebbe dovuto inviare, tramite la propria Missione di Roma, le istanze di riconoscimento a loro pervenute, insieme alla documentazione eventualmente allegata, al Comitato istituito dalla legge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri affinché esso potesse deliberare la concessione della Medaglia d’onore ai richiedenti sulla base della domanda a suo tempo avanzata; alla richiesta avanzata nel 2007 dal Comitato all’OIM per l’inoltro delle domande ricevute, la suddetta Organizzazione internazionale aveva risposto di non poter effettuare la trasmissione secondo le modalità fissate dalla norma e di avere a suo tempo inviato all’Archivio Federale tedesco i relativi atti; in considerazione di tale indisponibilità, il Comitato aveva spedito, in data 16 febbraio 2010, una nota al Ministero degli affari esteri, recante la sollecitazione di chiedere alle competenti autorità tedesche il trasferimento dell’archivio delle domande a suo tempo curate dall’OIM, sollecitazione che ad oggi non ha prodotto riscontri; il portavoce del Coordinamento fra le associazioni storiche, sindacali e dei patronati costituito per gestire le domande indirizzate all’OIM ha richiamato più volte l’esigenza di dare seguito alle circa 110.000 istanze presentate; l’unica informazione sull’esistenza della medaglia d’onore e sulla possibilità di richiederla per gli italiani all’estero è stata divulgata dal Ministero degli affari esteri, tramite il Bollettino mensile d’informazione a cura della direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie (MAECOM nel numero 01 Anno VI) risalente all’anno 2008: quali atti formali abbia prodotto il Governo nei confronti delle competenti autorità federali tedesche, o sia in procinto di produrre, affinché le domande curate dall’OIM pervengano al Comitato per la concessione della medaglia d’onore ai cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti, come previsto dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, e quali provvedimenti intenda adottare per consentire massima copertura informativa agli italiani all’estero sull’esistenza della medaglia d’onore e sulla possibilità di richiederla anche da parte degli eredi degli aventi diritto.(5-05715)



Il sottosegretario **Staffan DE MISTURA** risponde all'interrogazione in titolo martedì 31 gennaio 2012 nei termini riportati.

Si ringrazia l'Onorevole interrogante per aver sollevato questa importante questione, che riguarda la concessione della medaglia d'onore ai nostri connazionali.

È importante perché la medaglia d'onore è un riconoscimento di alto valore simbolico istituito nel 2007 per onorare il sacrificio dei nostri concittadini deportati ed internati nei lager nazisti. È quindi particolarmente significativo parlarne in questi giorni in cui è stato celebrato il Giorno della Memoria. Come sottolineato dal Ministro Terzi, «ricordare è un dovere per onorare le vittime dell'atroce barbarie nazifascista e per rendere omaggio ai tanti uomini e donne che si fecero eroi e si opposero alla negazione dell'umanità».

Per individuare gli aventi diritto alla medaglia d'onore è stato costituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito Comitato, presieduto dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio, cui partecipano rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, degli affari esteri e delle associazioni dei reduci ed ex-internati.

Per superare l'impasse ricordato dall'Onorevole interrogante, il Comitato per le medaglie d'onore ha richiesto nel febbraio 2010 alla Farnesina di intervenire presso le competenti autorità tedesche per ottenere il trasferimento dell'archivio delle domande di indennizzo a suo tempo raccolte dall'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) per conto della Fondazione tedesca «Memoria, Responsabilità, Futuro».

Il Ministero degli affari esteri ha dato immediato seguito alla richiesta del Comitato nel 2010. Solo dopo numerosi interventi e solleciti della nostra Ambasciata a Berlino, la Fondazione ha risposto il 13 dicembre 2011 fornendo le indicazioni procedurali per accedere alla documentazione relativa alle istanze d'indennizzo presentate a suo tempo dai cittadini italiani (circa 116.800 istanze).

Il problema sta nel fatto che, secondo tali indicazioni, l'acquisizione di questa documentazione (custodita su supporto informatico presso l'Archivio Federale di Coblenza) è ammessa solo a fronte di specifico e formale assenso da parte degli interessati.

Alla nostra specifica richiesta di acquisire in blocco l'intera documentazione a suo tempo raccolta dall'OIM, il Presidente della citata Fondazione, Martin Salm, ha inoltre opposto le disposizioni della legge tedesca sulla tutela della «privacy». Egli ha quindi suggerito che il «Comitato medaglie d'onore» faccia pervenire alla Fondazione l'elenco nominativo delle persone di cui si richiede la documentazione, corredato dalle rispettive dichiarazioni di assenso (loro o degli eredi).

La Farnesina ha quindi comunicato tali sviluppi al «Comitato per le medaglie d'onore» presso la Presidenza del Consiglio che esaminerà la questione in occasione della prossima riunione prevista per il 14 marzo per individuare gli opportuni seguiti.

Il Ministero degli affari esteri continuerà ad assicurare al Comitato la massima collaborazione e il massimo impegno per fare in modo che siano rispettate le aspettative dei nostri connazionali e che essi possano ricevere il riconoscimento a cui hanno diritto.

Circa infine la pubblicizzazione della normativa per l'ottenimento della medaglia d'onore, questa viene assicurata sia dai soggetti istituzionali che dai patronati ed associazioni interessate.

Certamente tale opera di divulgazione è perfettibile e dovrà essere ulteriormente migliorata. Per quanto riguarda i connazionali residenti all'estero, l'impegno della Farnesina ha assicurato un'adeguata informazione, come testimoniato dalle 170 medaglie sinora consegnate o in procinto di essere consegnate dalle nostre sedi diplomatiche e consolari.

**MILITARE**  
**POW - PRIGIONIERO DI GUERRA**  
**IMI - INTERNATO MILITARE ITALIANO**  
**“NO!” COLLABORATORE**  
**LAVORATORE COATTO**

**QUALE VERITÀ?**  
**QUALE GIUSTIZIA?**

**RIFLESSIONI IN MARGINE ALLA SENTENZA  
DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA  
DEL 3 FEBBRAIO 2012  
SULLE IMMUNITÀ GIURISDIZIONALI  
DEGLI STATI**

*A cura di Gina Turatto*

**Edizioni ANRP**

© 2012 - Edizioni ANRP  
00184 Roma - Via Labicana, 15a - Tel. 06 7004253  
e-mail: [anrpita@tin.it](mailto:anrpita@tin.it)  
[www.anrp.it](http://www.anrp.it)

## PRESENTAZIONE

L'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigione, dall'Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari (ANRP) si vede coinvolta in prima linea nella sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'Aja, di venerdì 3 febbraio 2012, annunciata con amaro tempismo il 27 gennaio 2012 "Giorno della Memoria".

La sentenza relativa al caso dell'immunità della giurisdizione degli stati citati in giudizio di fronte ai tribunali di uno Stato estero, ha dato ragione alla Germania contro Italia.

La risoluzione assunta dalla Corte potrà soddisfare le aspettative degli stati, specialmente di quelli coinvolti nei conflitti armati, mettendoli al riparo di azioni giudiziarie intraprese dalle vittime, che al contrario vedono le loro aspettative di giustizia tradite.

Da parte nostra riteniamo opportuno approfondire i temi sollevati da detta sentenza e lo facciamo attraverso le riflessioni trattate con attenzione da Gina Turatto, e riportate nelle pagine che seguono.

Il "taglio" tradizionale seguito nella sentenza dà ragione alle pretese della Germania, che a gran voce, sì questa volta, si era appellata al rispetto del diritto internazionale! Peccato che non lo avesse fatto anche nella Seconda guerra mondiale.

La Corte ha statuito che l'Italia ha violato, sotto vari profili, la predetta norma internazionale. Tuttavia non ha espressamente affermato, come richiesto dalla Germania, che la violazione avrebbe fatto incorrere il nostro Stato in responsabilità internazionale e che sussiste un obbligo di non ripetizione dell'illecito. Ma la sostanza non cambia.

L'unico motivo di conforto per noi può derivare dalla constatazione che l'Aja prende atto, con sorpresa e rammarico, che agli internati italiani non è stato riconosciuto lo status di prigionieri di guerra, loro dovuto, e che essi sono stati esclusi dalle misure tedesche di risarcimento. La Corte riconosce che l'immunità dalla giurisdizione impedisce alle vittime di ricorrere in giudizio contro la Germania. Ma questa - ribadisce la Corte - è una questione da risolvere con un negoziato diretto tra i due stati.

Vista la sordità dimostrata dai tribunali tedeschi a risarcire le vittime per i crimini commessi dalla Germania nazista in Italia, si moltiplicarono i procedimenti e le relative sentenze di condanna. Queste furono rese possibili proprio grazie all'apertura innovativa dei giudici italiani che, cogliendo un punto di evoluzione del diritto internazionale, avevano affermato che l'immunità dello Stato tedesco dalla giurisdizione italiana cessava, laddove si trattava di gravi crimini di guerra e di crimini contro l'umanità, come la riduzione in schiavitù. Ciò era, ad avviso della nostra Corte di Cassazione, il punto di rottura dell'esercizio tollerabile della sovranità di uno Stato.

Quanto sopra aveva spinto la Germania a difendere i propri interessi di fronte alla Corte internazionale di giustizia, con buona pace delle vittime.

Da parte nostra, inoltre, dobbiamo evidenziare che grandi sono le riserve sulle buone intenzioni del presidente della Repubblica federale di Germania, Christian Wulff, quando afferma che la sentenza dell'Aja è una sentenza giuridica sull'immunità degli stati, ma non è una sentenza politica sui diritti legittimi delle vittime dei crimini nazisti (bontà sua e ci mancherebbe altro!).

Per quanto poi riguarda la dichiarazione che Italia e Germania intendano tenere aperto il dialogo e aspettare il rapporto della Commissione storica congiunta, ci domandiamo: per dire e per fare cosa? Sono sessantasette anni che le vittime italiane e i loro congiunti attendono, dagli eredi della Germania nazista e dallo stato italiano, giustizia, quindi ora chiediamo solo fatti e non parole.

E infine ci chiediamo se il governo italiano vorrà pretendere i giusti indennizzi dalla Germania e vorrà veramente sostenere un onorevole negoziato. L'ANRP è disposta a fare la sua parte.

Però non possiamo dimenticare che già nel comunicato congiunto italo-tedesco sulla via della Corte dell'Aja, per la ricerca di una soluzione pacifica delle controversie, l'Italia avrebbe potuto, sin dall'inizio, pretendere nel procedimento l'inserimento dell'accertamento se la Germania avesse effettivamente onorato tutti i risarcimenti dovuti alle vittime italiane del nazismo, e non vederselo successivamente respinto per ovvi motivi procedurali.

Peccato che i diritti dei sopravvissuti, delle famiglie delle vittime delle stragi, dei deportati e internati italiani nel Terzo Reich, vittime di gravi crimini di guerra e contro l'umanità, come la riduzione in schiavitù, non trovino ancora cittadinanza e giustizia da nessuna parte.

**Enzo Orlanducci**  
*Presidente esecutivo ANRP*

## PREMESSA

Che la questione al centro del ricorso presentato dalla Germania contro l'Italia suscitasse un vivo interesse nella comunità internazionale, ha un riscontro tangibile in un intervento del presidente della Corte internazionale di giustizia Rosalyn Higgins<sup>1</sup> davanti ai giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo, (il 30 gennaio 2009), dedicato ai temi della cooperazione giudiziaria tra la Corte dell'Aja e la Corte di Strasburgo, in cui afferma:

*“L’opposition entre les règles de droit international coutumier en matière d’immunité et l’idée qui se développe selon laquelle aucune impunité ne doit exister en cas de violation des droits de l’homme est un autre problème d’ordre juridique qui se pose aujourd’hui pour l’une et l’autre des Cours. Dans trois arrêts de Grande Chambre rendus à la fin de l’année 2001, la Cour européenne a dit que l’application du principe de l’immunité souveraine, qui fait concrètement obstacle à ce que les Etats étrangers soient traduits devant les tribunaux, ne portait pas atteinte au droit à un procès équitable découlant de l’article 6 de la Convention européenne. En 2000, dans l’affaire du Mandat d’arrêt, la Cour internationale a été saisie de la question de l’existence ou non en droit international coutumier d’une exception à l’immunité fondée sur les droits de l’homme. Elle a conclu de son examen de la pratique des juridictions régionales et nationales que, en l’état actuel du droit international général, il n’existait pas encore d’exception, sous une forme quelconque, à la règle accordant l’immunité en matière pénale aux ministres des Affaires étrangères en fonction, fussent-ils soupçonnés d’avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité. Il s’agit toutefois d’un domaine du droit qui évolue rapidement et que nos deux Cours ne manqueront certainement pas de surveiller de près.”*<sup>2</sup>

---

1 Rosalyn Higgins ha presieduto la Corte internazionale di giustizia dal 2006 sino al 15 febbraio 2009, data alla quale è succeduto il presidente Hisashi Owada.

2 “Il contrasto tra le regole del diritto internazionale consuetudinario in materia di immunità e l’idea che si delinea

Questo passaggio dell'intervento, che certamente non è anticipazione del giudizio, ha il pregio di rimarcare con efficacia e incisività l'essenza del problema. In altre parole, il collegamento tra "immunità sovrana" e "impunità", e la necessità che nessuna regola di privilegio debba continuare a prevalere, in presenza di violazioni dei diritti umani.

---

che nessuna impunità possa esistere in caso di violazione dei diritti dell'uomo è un altro problema d'ordine giuridico che si pone oggi all'una e all'altra Corte. In tre decisioni della Grande Chambre rese alla fine del 2001, la Corte europea ha concluso che l'applicazione del principio dell'immunità sovrana, che è ciò che concretamente impedisce agli Stati di essere citati davanti ai tribunali, non infrangeva il diritto a un processo equo, quale risulta dall'articolo 6 della Convenzione europea. Nel 2002, nell'ambito del procedimento relativo al caso "Mandat d'arret", la Corte internazionale è stata investita circa la questione dell'esistenza o no, nel diritto internazionale consuetudinario, di un'eccezione all'immunità fondata sui diritti dell'uomo. Sulla base dell'esame delle prassi delle giurisdizioni regionali e nazionali al quale ha proceduto, essa ha concluso che, allo stato attuale del diritto internazionale generale, non esisteva ancora un'eccezione, di qualunque forma, alla regola accordante l'immunità in materia penale ai Ministri degli Esteri in carica, quand'anche sospettati di avere commesso dei crimini di guerra o dei crimini contro l'umanità. Tuttavia, si tratta di un campo del diritto che evolve rapidamente, e che le nostre Corti rispettive certamente avranno cura di sorvegliare." Le decisioni alle quali la Presidente Higgins si riferisce sono, per la Corte europea, i procedimenti *McElhinney c. Irlanda* e *Al-Adsani c. Regno Unito* del 21 novembre 2001, nonché *Kalogeropoulou c. Grecia e Germania* del 12 dicembre 2002. Per la Corte internazionale di giustizia, si tratta in particolare della richiesta di arresto al centro del procedimento *Repubblica democratica del Congo c. Belgio*.

## PARTE PRIMA

### Il caso italiano

La tendenza giurisprudenziale che si è sviluppata in Italia a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione Ferrini<sup>3</sup> può essere compresa in questa linea di pensiero.

E infatti, a ben leggere la suddetta sentenza, la Corte non si pone su un piano puramente astratto, e neanche ignora la portata delle regole in materia di immunità dalla giurisdizione dello Stato straniero. Piuttosto, vale la ricerca di “...un vero e proprio bilanciamento tra due principi dell’ordinamento internazionale; e cioè il principio di “*sovrana uguaglianza degli Stati, cui si ricollega il riconoscimento dell’immunità statale dalla giurisdizione civile straniera*”, e quello del “*rispetto dei diritti inviolabili della persona umana*”, sotteso invece dalla disciplina dei crimini venuti in rilievo<sup>4</sup>...”.

Non a caso, le casistiche che hanno attinto a questa linea di giurisprudenza riguardano, segnatamente, la deportazione di civili e l’assoggettamento dei deportati al lavoro forzato, il trattamento degli ex internati militari italiani catturati dopo l’8 settembre 1943 (ai quali non fu mai riconosciuto, né applicato, lo “status” di prigionieri di guerra), le condotte illecite tenute dalle forze di occupazione nei confronti delle popolazioni civili nel corso delle operazioni militari di contrasto alla lotta partigiana od anche a mero scopo di azione preventiva e intimidatoria (alla stregua della strage avvenuta il 29 giugno 1944 nei territori dei comuni di Civitella, Cornia e San Pancrazio, in seguito all’uccisione di quattro soldati tedeschi).

---

3 Sezioni Unite, n. 5004 del 11 marzo 2004. Si ricorda che il Ferrini, dopo l’arresto e i maltrattamenti subiti in Italia, venne deportato in Germania, nei campi di lavoro della ditta Reimagh a Kahla, e lì obbligato al lavoro coatto. Cf. anche le successive ordinanze n. 14200-14212 del 6 maggio 2008 a titolo di regolamento preventivo di giurisdizione (Mantelli e a.), nonché sentenza della 1.a Sezione penale della Corte di Cassazione n. 1072 del 21 ottobre 2008 di rigetto del ricorso della Germania nella causa Milde. Da ultimo, anche la decisione della I. sezione civile del 12 gennaio 2011, che ha nuovamente rigettato un ricorso della RFG, relativo all’*exequatur* delle sentenze greche relative ai massacri perpetrati a Distomo.

4 P. De Sena, F. De Vittor: Immunità degli Stati dalla giurisdizione e violazione dei diritti dell’uomo: la sentenza della Cassazione italiana nel caso Ferrini, in *Giur. It.*, 2004

Dei comportamenti che costituiscono dei “crimini internazionali” a più di un titolo (“crimini di guerra” e “crimini contro l’umanità”), i quali non hanno trovato opportuna regolazione nell’accordo di Bonn del 1961<sup>5</sup>, e neanche nell’ambito dei dispositivi di indennizzi previsti dalla Germania. In un primo tempo, a causa delle restrizioni contenute nella legge federale del 1953 e, con riguardo alla legge 2 agosto 2000 istitutiva della Fondazione “Memoria, Responsabilità e Futuro”, a causa del non perfezionamento dei profili “soggettivi” (*specie* gli ex IMI) e “oggettivi” (*specie* i civili, alla luce dei criteri adottati in vista della verifica delle cd. “condizioni di vita estremamente dure”). Ciò, col conforto delle giurisdizioni tedesche (Camera federale della Corte Costituzionale, 28 giugno 2004<sup>6</sup>; Tribunale regionale di Berlino, 9 settembre 2004<sup>7</sup>), ed ugualmente della Corte europea di Strasburgo (decisione del 4 settembre 2007 relativa al ricorso dell’Associazione ANRP e a. contro Germania).

La linea tracciata dalla Corte di Cassazione non ignora questo contesto (che anzi ne rafforza la “causa giustificatrice”). Lo stesso si può dire, in rapporto alle decisioni di *exequatur* delle sentenze greche che hanno attinenza con i massacri compiuti a Distomo il 10 giugno 1944<sup>8</sup> (senza le quali non sarebbe stato possibile avviare le procedure di sequestro sui beni di proprietà della Germania in Italia).

## **La decisione della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012**

A distanza di tre anni dall’intervento al quale abbiamo accennato in premessa, a parte i rilievi di ordine strettamente tecnico, la decisione che la Corte internazionale di giustizia ha pronunciato il 3 febbraio 2012 non può che deludere le attese di quanti speravano in uno sviluppo del diritto generale ed in specie sul piano dei diritti umani.

Ma procediamo con ordine, per ricordare che la Corte, con una precedente ordinanza del 6 luglio 2010, aveva già respinto - per motivi procedurali - la domanda riconvenzionale, con la quale l’Italia chiedeva di accertare se la Germania avesse effettivamente onorato tutti i risarcimenti dovuti alle vittime italiane del nazismo. Conseguentemente, la Corte non è più chiamata ad esaminare questo punto specifico, e le domande che restano da valutare sono esclusivamente quelle indicate nel ricorso della Germania. Per completezza, dobbiamo inoltre ricordare l’ammissione della Grecia nel procedimento, in qualità di parte non interveniente.

---

5 Circa l’accordo di Bonn del 2 giugno 1961, Le somme messe a disposizione in virtù di tale accordo (40 milioni di DM), sono state devolute, come previsto dallo stesso, ai “cittadini italiani i quali per ragioni di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni”.

6 Nel procedimento intentato dall’Associazione ANRP a nome proprio e di 940 iscritti all’associazione, nonché dai signori Montagnana e Ferrini in proprio

7 Nel procedimento intentato dai signori Basile e Malberto contro la Germania e la Fondazione tedesca “Memoria, Responsabilità e Futuro”

8 Tribunale di Grande Istanza di Livadia il 30 ottobre 1997 e Corte di Cassazione *Areios Pagos* il 4 maggio 2000

## La posizione della parte tedesca

Mette conto sottolineare che la parte tedesca ha dato atto più volte, nel corso del procedimento, circa l'illiceità dei comportamenti tenuti all'epoca dei fatti incriminati, di cui non contesta in alcun modo la natura di "crimini di guerra" e di "crimini contro l'umanità". La responsabilità della Repubblica federale di Germania, quale successore giuridico del III Reich, non è perciò in discussione. Essa ritiene, tuttavia, che tutti i casi che hanno formato oggetto di decisioni in Italia rivestono la natura di atti *jure imperii* (atti che mettono in gioco l'esercizio di poteri di sovranità), in quanto tali sottratti alla competenza del giudice italiano in virtù del principio di "sovrana eguaglianza" degli Stati.

La parte tedesca considera, del pari, che non vi sono "evoluzioni" da registrare sul terreno del principio dell'immunità degli Stati, neanche sotto il profilo della regola della "eccezione territoriale" (cioè gli eventi lesivi dell'integrità fisica delle persone che si sono verificati sul territorio dello Stato del Foro competente). Vi è piuttosto, ciò che la parte tedesca definisce uno "*splendido* isolamento" della Cassazione italiana, e migliore sorte non tocca al caso Distomo, dopo l'intervento del Tribunale speciale superiore (decisione Margellos, del 17 settembre 2002).

Su un piano più generale, essa dichiara anche che non residuano sospesi tra la Germania e l'Italia. Ciò, per il fatto che tutte le questioni afferenti alla guerra sono state risolte dalla clausola di rinuncia dell'Italia prevista nell'art. 77 c. 4 del Trattato di pace del 1947. In questa prospettiva, gli accordi bilaterali del 1961 (40 milioni di DM per le vittime del nazionalsocialismo) non sono altro che degli accordi *ex gratia* (una "concessione" della Germania), così come non può essere negletto, che un certo numero di cittadini italiani ha potuto ricevere gli indennizzi previsti dalla legge del 2 agosto 2000, a titolo di lavoro forzato e di lavoro in condizioni schiavili. Gli indennizzi sono stati erogati a carico della Fondazione tedesca "Memoria Responsabilità e Futuro" tramite lo IOM di Ginevra, e tra i diretti beneficiari vi sono un migliaio circa di ex internati militari italiani, in possesso delle caratteristiche richieste.

In relazione a queste questioni, vi è anche da considerare che le persone non dispongono di diritti individuali ai risarcimenti per gli eventi bellici, che invece è materia che resta compresa nella sfera delle relazioni tra gli Stati. Perciò, avvalorare il principio dello *jus cogens* per i crimini, in genere, come per quelli commessi dal III Reich, significherebbe privare di significato i Trattati di Pace (e l'effetto, non ultimo, di uno sviluppo infinito di contenziosi sul piano legale)<sup>9</sup>.

---

9 Questi sono i principali elementi presentati dalla parte tedesca nel corso del dibattimento orale (interventanti in qualità di agenti dello Stato: Susanne Wasum-Reiner e Christian Tomuschat, e i professori Andrea Gattini e Robert Kolb).

## Costruzione giuridica della decisione della Corte internazionale e rilievi critici

Per rispondere alle questioni di diritto che investono l'ambito del ricorso della Germania, la Corte ha ritenuto necessario esaminare su un piano teorico se - come l'Italia d'altra parte sostiene - l'esecuzione non completa di un obbligo ai risarcimenti da parte di un determinato Stato, sia un elemento che interferisce, ed eventualmente con quale portata, col diritto del medesimo Stato di godere dell'immunità di giurisdizione dinanzi ai Tribunali di un altro Stato.

Infatti, questa questione è rilevante al fine di valutare in concreto, se il complessivo comportamento della Germania sulle questione dei risarcimenti alle vittime italiane del nazismo poteva costituire una ragione sufficiente per "scartare" l'immunità di questa ultima, nel contesto dei procedimenti avviati in sede civile davanti ai tribunali italiani.

A questo riguardo occorre quindi precisare brevemente, che il riconoscimento dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera - all'origine "assoluto" in quanto desunto dal principio della "sovrana uguaglianza degli Stati"-, si è modificato nel tempo (teoria dell'immunità "ristretta"), in virtù di una distinzione tra le attività che costituiscono "estrinsecazione immediata e diretta della sovranità" (atti *jure imperii*) e quelle che attengono alle attività che uno Stato svolge alla stregua di un qualunque privato, come nel campo del commercio, etc. (atti *jure gestionis*), e un'ulteriore limitazione proviene dall'eccezione legata alla "regola territoriale", la quale riguarda le attività che hanno luogo sul territorio dello Stato del Foro competente, e che hanno causato la morte, o un pregiudizio fisico o materiale. Ciò, senza particolari distinzioni circa la natura delle attività (che conseguentemente è suscettibile di comprendere ugualmente gli atti *jure imperii*).

La Corte internazionale non ha, certo, accolto la tesi della parte tedesca, che voleva delimitare l'esame dell'immunità degli Stati, esclusivamente sulla base delle disposizioni (e le prassi applicative) vigenti negli anni 1943/45.

Tuttavia questo non deve trarre in inganno, poiché ciò che la Corte ci consegna, al termine di un percorso disseminato di tasselli giuridici costruiti poco per volta, attiene ad una concezione dell'immunità degli Stati che di dinamico non ha veramente nulla - anzi si caratterizza per la spinta decisamente conservatrice -, privilegiando, ancora una volta, l'interesse degli Stati (e le loro relazioni internazionali) a scapito delle vittime dei conflitti armati, che non è un problema soltanto del passato.

In queste condizioni, gli argomenti della parte italiana<sup>10</sup> sono, sì, esaminati, ma sempre e soltanto al fine di privarli del loro reale significato e di respingerli. Talvolta anche con delle considerazioni di pura autorità. D'altra parte, trattandosi di argomenti molto tecnici, non è necessario entrare in tutti i dettagli.

---

<sup>10</sup> In difesa della parte italiana si sono succeduti l'avv. Giacomo Aiello dell'avvocatura dello Stato, e i Professori Luigi Condorelli, Pierre Marie Dupuy, Paolo Palchetti e Salvatore Zappalà.

Non può tuttavia non colpire la perfetta “irrelevanza” che la Corte assegna al riconoscimento dello Stato tedesco, circa la sua responsabilità in ordine alla illiceità dei comportamenti sfociati nei fatti che sono venuti in luce nel quadro delle decisioni prese dalle Corti italiane. Il che non è poca cosa, se si considera che un’ammissione del genere non avviene quasi mai<sup>11</sup>.

La regola della “eccezione territoriale”, che avrebbe consentito di includere tutti gli eventi criminosi che si sono consumati sul territorio italiano (come le stragi) o che hanno avuto comunque inizio sul territorio nazionale (come le deportazioni), non ha, sempre secondo il pensiero della Corte, ragione di essere applicata, e se ne deve in ogni caso escludere la possibilità di un’estensione agli atti compiuti dalle forze armate e dalle altre autorità di uno Stato straniero, nel contesto di un conflitto armato.

Infine, circa le ulteriori argomentazioni dirette a mettere in rilievo “la gravità della violazione”, “la relazione tra lo *jus cogens* e la regola dell’immunità”, e “il diniego di giustizia”, le risposte della Corte sono, purtroppo, un modello di formalismo.

Per esempio, sul secondo aspetto, va semplicemente notato che non esiste alcun vero conflitto delle norme, dal momento che le medesime riguardano delle questioni molto diverse. Inoltre, in questa prospettiva, alle Corti italiane è lasciato solamente il conforto di sapere, che la semplice circostanza di riconoscere l’immunità dello Stato straniero, in conformità col diritto internazionale consuetudinario, non implica l’effetto di far divenire “lecita” una situazione che si è concretizzata in violazione delle regole dello *jus cogens*, né quello di partecipare, a un qualunque titolo, alla “conservazione” della medesima violazione. I due piani sono completamente distinti, e non vi sono contrasti nemmeno in rapporto all’articolo 41 delle disposizioni della Commissione di diritto internazionale, sulla responsabilità dello Stato (autore dell’illecito).

A questo punto, non saremmo corretti, se omettessimo di riferire l’ampio monitoraggio svolto dalla Corte, in relazione alle legislazioni di un maggior numero di Stati nei riguardi della regola della “eccezione territoriale”, nonché con riguardo al quadro della giurisprudenza in casi simili a quelli italiani, o comunque inerenti a delle violazioni altrettanto gravi<sup>12</sup>.

---

11 La teoria della Corte su questo punto, è la somma globale delle constatazioni alle quali ha proceduto poco per volta: (1) l’immunità può costituire una deroga alla sovranità territoriale e all’esercizio dei poteri giurisdizionali che vi si ricollegano; (2) la distinzione in atti *jure imperii* e atti *jure gestionis*, utile a stabilire l’ampiezza della deroga alla sovranità territoriale, non è coinvolta dagli aspetti del diritto materiale che determinano la liceità o meno degli atti medesimi, quale che sia la categoria alla quale appartengono; (3) i comportamenti che fondano le richieste di risarcimento dinanzi ai tribunali italiani configurano la natura di atti *jure imperii*. Perciò, il riconoscimento della parte tedesca, sebbene esplicito, relativo al carattere “illecito” dei comportamenti, non osta alla qualificazione di cui sopra, e neanche può avere l’effetto di restringere la portata del diritto all’immunità dalla giurisdizione. Infatti, qualunque valutazione diretta ad accertare la liceità o no del comportamento lamentato, implicherebbe necessariamente di ricorrere all’esercizio della competenza giudiziaria, in contrasto con gli scopi previsti per questa specifica categoria di atti, in base al principio dell’immunità di giurisdizione.

12 Nel primo gruppo possono essere ricomprese le decisioni francesi che hanno accolto l’immunità di giurisdizione

Tuttavia, nell'uno e nell'altro caso, non sono mancati rilievi puntuali dei giudici che hanno espresso un'opinione dissenziente e, specie sul secondo punto, l'esame al quale si è proceduto non è stato completamente sufficiente, evitando di cogliere le motivazioni che, qui e là, potevano far ritenere per lo meno l'ombra di un dubbio<sup>13</sup> (ciò che resta vero anche per i contributi esterni di istituti qualificati come l'Institute of International Law ed altri).

La Corte ha concesso delle critiche severe sulle motivazioni giuridiche che hanno condotto all'esclusione degli IMI dal dispositivo della legge 2000, con l'auspicio che le casistiche venute in rilievo per l'effetto delle decisioni delle Corti, possano trovare una soluzione nel quadro di nuovi accordi (aspetti che saranno trattati nella seconda parte del contributo), ma tutto questo non modifica la conclusione di fondo di respingere tutte le ragioni invocate dalla parte italiana, e ciò travolge parimenti le decisioni che avevano accordato l'*exequatur* alle sentenze elleniche per il caso Distomo.

L'attaccamento ai valori della giustizia non deve mai venire meno. Ciò tuttavia, permane il disagio e persino il senso di ingiustizia. Lo stesso che si può cogliere nelle opinioni dissenzienti dei giudici Conçado Trindade e Yusuf, nonché del giudice ad hoc Gaja (in parte anche nell'opinione individuale del giudice Bennouna). In effetti, mentre le questioni dell'immunità e delle riparazioni erano, per le ragioni che sono ovvie, strettamente collegate, la decisione della Corte realizza un grave squilibrio. Un'immunità (degli Stati) blindata, da una parte, e praticamente il nulla, dall'altra. Il "nulla" sono i semplici individui. Conseguentemente, ancora una volta un'immunità che, nella percezione comune, è sinonimo di "impunità" (questa volta, con qualche ragione in più).

---

in procedimenti diretti contro la Germania, in risarcimento dei salari spettanti per il lavoro prestato a titolo obbligatorio in Germania. In questo senso si può vedere in particolare Corte di Cassazione, 16 dicembre 2003 (*Bucheron*) e Corte europea dei diritti dell'Uomo, 3 gennaio 2006 (*Grosz*, decisione di irricevibilità). Uguali decisioni sono state pronunciate dalla Corte Costituzionale slovena (*causa n. UP-13/99*, crimini contro l'umanità), nonché dalla Corte Suprema polacca nel gennaio 2010 (*Natoniewski*, crimini di guerra e crimini contro l'umanità). Nel secondo gruppo possono invece annoverarsi i casi *Bouzari c. Repubblica iraniana* (Corte d'appello dell'Ontario-Canada, 2004, tortura), *Fang c. Jiang* (Alta corte della Nuova Zelanda, 2007, tortura), *Jones c. Arabia Saudita* (Camera dei Lord, 2006, tortura)

13 Ciò sarebbe stato possibile, per esempio, in relazione alla decisione della Corte suprema polacca (che, secondo la lettura della parte italiana, ricollega la questione dell'immunità alla possibilità di accesso alla giustizia davanti le giurisdizioni dello Stato competente), ed ugualmente in relazione ad una sentenza della Corte di Cassazione francese del 9 marzo 2011 che ne contiene un accenno, sia pure indirettamente. Un altro caso di un certo interesse, sul quale la Corte non dice nulla, è una decisione della Corte superiore di Montreal del 21 gennaio 2011 (rif. n. 500-17-031760). Il caso attiene a una procedura di risarcimento che il figlio di una vittima di tortura in Iran, deceduto a seguito dei trattamenti inflitti, ha presentato nel doppio titolo di erede della deceduta e a nome a proprio, in rapporto al trauma psicologico che ha riportato in seguito all'accaduto. La Corte, non ha accolto la prima domanda (l'atto criminoso non si è verificato in Canada). Tuttavia, la Corte ritiene anche che se il trauma psicologico del figlio è provato, quale conseguenza degli atti svolti dal convenuto, ciò può divenire un "pregiudizio fisico" previsto dalla regola della "eccezione territoriale", in base alla legislazione canadese sull'immunità, e il procedimento può essere coltivato. Il caso non era conseguentemente totalmente privo di interesse. Inoltre .

Nel procedimento davanti la Corte internazionale si è fatto più volte riferimento alla decisione della Corte dei Lord (2006) nel caso Jones, il quale attiene a una richiesta di risarcimento in sede civile, per i gravi trattamenti inflitti all'interessato nel corso di un soggiorno in Arabia Saudita per motivi di lavoro. Poiché il caso è pendente, insieme ad altri, davanti la Corte europea dei diritti dell'uomo (n. 34356/06 e n. 40528/06), è sperabile che la Corte di Strasburgo, facendo leva sulle specifiche disposizioni della Convenzione ONU sulla tortura, voglia superare la sua precedente giurisprudenza Al-Adsani del 2001. Nulla di questo però è sicuro, e la decisione della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, di certo non incoraggia questo processo.

## PARTE SECONDA

Nella decisione del 3 febbraio 2012, la Corte internazionale di giustizia non ha potuto mancare di censurare il fondamento del parere legale che ha escluso la quasi totalità dei richiedenti IMI dagli indennizzi previsti dalla legge 2 agosto 2000.

Ciò risulta espressamente dal punto 99 della decisione in cui la Corte considera *“qu’il est surprenant - et regrettable - que l’Allemagne ait refusé d’accorder réparation à un groupe de victimes au motif que celles-ci auraient eu droit à un statut que, à l’époque pertinente, elle a refusé de leur reconnaître, particulièrement parce que ces victimes se sont vues, de ce fait, privées de la protection juridique à laquelle ce statut leur donnait droit”*<sup>14</sup>.

D’altra parte, nella consapevolezza che l’immunità di giurisdizione riconosciuta alla Germania per l’effetto del diritto internazionale potrebbe impedire ai cittadini italiani interessati di ottenere un riconoscimento in sede giudiziaria, la Corte aggiunge, nel successivo punto 104, che *“les demandes résultant du traitement des internés militaires italiens mentionnés au paragraphe 99, ainsi que d’autres réclamations de nationaux italiens qui resteraient à régler - qui ont été à l’origine des procédures italiennes - pourraient faire l’objet de nouvelles négociations impliquant les deux Etats en vue de parvenir à une solution”*<sup>15</sup>.

Pertanto, che si sia o meno d’accordo con le enunciazioni della Corte circa la portata della regola dell’immunità giurisdizionale, questi passaggi della decisione richiedono un approfondimento.

Una constatazione del genere significa che i casi da cui sono originate le decisioni delle Corti italiane non hanno potuto non impressionare il collegio giudicante (si tratta pur sempre di “crimini di guerra” e di “crimini contro l’umanità”) e significa anche ammettere che il contenzioso italo-tedesco in materia di riparazioni non è

---

14 “È sorprendente - e cosa di cui rammaricarsi - che la Germania abbia rifiutato di accordare il risarcimento a un gruppo di vittime, per la ragione che queste ultime avrebbero avuto diritto a uno “status” che essa stessa ha rifiutato di riconoscere nel periodo pertinente, particolarmente in quanto, a causa di questo, dette vittime si sono viste private delle protezioni giuridiche alle quali questo “status” dava loro diritto”.

15 “Le richieste che si collegano al trattamento degli internati militari italiani indicati nel punto 99, ed eventuali altri reclami dei cittadini italiani che restassero ancora da regolare - e che sono stati all’origine delle procedure italiane - potrebbero essere oggetto di nuovi negoziati tra i due Stati, in vista di giungere ad una soluzione”.

definitivamente chiuso, e neanche lasciato alla esclusiva “benevolenza” della Germania.

Per ciò che riguarda gli IMI, merita ricordare che il punto di diritto messo in rilievo dalla Corte è lo stesso evidenziato nel parere della Prof. Maria Rita Saulle, sollecitato dall’associazione ANRP<sup>16</sup>. Per esempio, quando, con riferimento alla posizione di questi militari, dice:

*“occorre certamente ricorrere ai principi del diritto internazionale, in base ai quali, per determinare se un fatto o un evento debba ricondursi o meno ad una data categoria giuridica, devono considerarsi tutti gli elementi concreti che lo formano o che gli sono attinenti per decidere se il fatto rientri o meno nella categoria giuridica in ipotesi considerata o in un’altra”.*

Inoltre, la richiesta delle associazioni rappresentative di ricorrere alla consulenza di un perito terzo (autorità indipendente) per una composizione della controversia è un’altra questione sulla quale la Fondazione e il governo tedesco hanno opposto un sostanziale rifiuto<sup>17</sup>.

In conseguenza, è legittimo ritenere che il punto sopra riferito, impropriamente respinto dall’esperto designato dal governo tedesco - il Prof. Christian Tomuschat - fa cadere l’intero impianto che ha condotto all’esclusione degli IMI dai benefici della legge del 2 agosto 2000, con la sola eccezione dei militari che, eventualmente, furono “sottoposti, per ragioni razziali, a condizioni particolarmente pesanti oppure, anche per altri motivi, rinchiusi in un campo di concentramento” (all’incirca 1.300 persone, secondo le informazioni acquisite dall’esperto).

Del pari, si deve ricordare che, all’infuori del succitato punto di diritto, non vi erano maggiori divergenze circa il fatto che, a prescindere dalla denominazione formale, per l’intera durata della prigionia, i suddetti militari italiani non furono trattati dalla Germania né come appartenenti a Forze militari alleate, né come prigionieri di guerra, ma in prevalenza furono adibiti coattivamente a lavori pesanti e pericolosi. Ciò su cui concordano ampiamente anche gli storici tedeschi.

Sebbene siano trascorsi 11 anni, non può non venire in rilievo che il dispositivo 2000 è stato inficiato da vistosi errori di interpretazione (per lo meno nei riguardi degli IMI), con conseguenze analoghe sulle decisioni comunicate dallo IOM e dallo IOM Appeal Body, quale Commissione dei ricorsi.

Basti dire che dai report dello IOM i rigetti confermati in sede di ricorso (29.245 in totale) hanno riguardato, per oltre la metà, proprio gli Internati militari italiani. Non è perciò inutile ricordare i termini precisi delle lettere di conferma dei rigetti

---

<sup>16</sup> parere consegnato al Prof. Christian Tomuschat a Berlino, il 27 giugno 2001, nel corso di un incontro con una delegazione composta dalla stessa consulente e dell’associazione ANRP e di altre associazioni rappresentative degli internati militari.

<sup>17</sup> Sul punto cf. il comunicato delle associazioni del 10 ottobre 2001

inviato dallo IOM Appeal Body:

*“... poiché gli IMI hanno conservato lo status di prigioniero di guerra dal momento del loro arresto fino alla fine della seconda guerra mondiale, per il governo tedesco, supportato da una perizia legale, il passaggio alla condizione di lavoratori civili operato dalle autorità naziste rimane privo di efficacia secondo il diritto internazionale. La sola eccezione alla non eleggibilità degli IMI si configura per quanti furono detenuti in un campo di sterminio KZ riconosciuto ai sensi della legge sulla Fondazione.*

*Sulla base dei criteri legali in vigore e delle linee guida della Fondazione, l'Organo di Appello IOM conclude che il ricorrente deteneva, al tempo del suo arresto, lo status di Prigioniero di Guerra secondo il diritto internazionale applicabile.*

*Il ricorrente non è riuscito a fornire sufficienti informazioni tali da dimostrare il suo trasferimento o la sua detenzione in un campo che legittima la concessione dell'indennizzo per “lavoro in condizioni di schiavitù”. Pertanto l'organo di appello IOM ritiene che non sussistano i presupposti per modificare la decisione iniziale adottata dallo IOM.*

*La decisione è definitiva (...) Ulteriori richieste per il riesame di tale istanza non verranno prese in considerazione ...”.*

Per identità di motivi, si attenua, necessariamente, anche il valore legale delle decisioni delle giurisdizioni tedesche, specie di quella della Camera della Corte Costituzionale del 28 giugno 2004.

In rapporto a ciò, la questione non investe la legittimità (come tale) della regola (§ 11cpv. 3 della legge del 2 agosto 2000) che esclude, in via di principio generale, la “prigionia di guerra” dal regime degli indennizzi, nel presupposto che, in conformità con le prescrizioni del diritto internazionale, i prigionieri di guerra possono essere impiegati come lavoratori dallo Stato che li ha fatti prigionieri.

Essa riguarda invece la circostanza che nelle motivazioni della decisione la Corte si riferisce espressamente alle conclusioni della perizia Tomuschat, facendole sostanzialmente sue. Di seguito, ecco il passaggio cruciale della decisione, nella traduzione realizzata a cura delle associazioni italiane (le sottolineature sono nostre):

*“Un prigioniero di guerra che è stato costretto a realizzare lavori a carattere civile, non ha diritto a richiedere il risarcimento se durante tutto il periodo del lavoro coatto ha avuto lo status di prigioniero di guerra. Secondo il diritto internazionale di guerra è ammesso che i prigionieri di guerra vengano costretti a lavorare. Se quindi il prigioniero di guerra è impiegato solo di fatto come lavoratore civile, ma non è stato dotato formalmente dello status di civile, non ci sono i parametri per avere diritto a richiedere il risarcimento.*

*[...] Il governo federale ha fatto valutare da una persona qualificata se gli internati militari italiani, che erano stati costretti al lavoro, dal punto di vista del diritto avessero acquisito lo status di civili. La perizia nega che lo avessero acquisito. Il governo federale ha fatto propria l'interpretazione della perizia. In base ai criteri individuati dalla Legge sulla Fondazione il governo federale non riconosce agli internati militari italiani il diritto a ricevere le prestazioni. Ai prigionieri di guerra che sono stati deportati in un KZ non può comunque essere contestato lo status di prigionieri di guerra, dal momento che nel KZ le discriminazioni e i maltrattamenti erano principalmente frutto dell'ideologia nazionalsocialista, e di conseguenza decisivi, e la prigionia in un campo di concentramento non può essere considerata come un destino comune a tutti.*

*La perizia si basa soprattutto sulla convinzione che lo status di prigioniero di guerra, che comporta particolare protezione del diritto internazionale, non può essere sospeso dallo Stato in obbligo di rispettarlo.*

Un altro punto che non può essere dimenticato è il raccordo con gli analoghi benefici a carico del Fondo austriaco di conciliazione, competente per quanto riguarda gli internamenti che si sono verificati sul territorio dell'attuale Repubblica Austriaca, il quale, nel caso degli IMI, ha fatto proprie le direttive emanate dalla Fondazione tedesca.

I civili deportati dall'Italia hanno avuto scarso o nullo riconoscimento, sul presupposto che gli ex lavoratori forzati dell'Europa Occidentale (cf. modulo di rigetto IOM) :

*“Non sono ammessi all'indennizzo ai sensi della legge istitutiva della Fondazione tedesca, poiché non subirono specifiche discriminazioni in base a decreti o regolamenti ufficiali del regime nazista e non furono quindi sottoposti alle condizioni di vita estremamente dure di cui alla suddetta legge”.*

Ciò stante, gli indennizzi sono stati concessi quasi esclusivamente agli internati nei campi di concentramento KZ (a titolo di lavoro in condizioni schiavili), e a un numero, neanche tanto sufficiente, di cittadini di “etnia slava”.

Il problema (del resto non solo italiano) è in diretto rapporto con la Risoluzione della Fondazione dell'agosto 2001 sul diritto di risarcimento dei lavoratori coatti dell'Europa Orientale, in relazione ai quali - e lo si ricava anche da alcuni passaggi della decisione della Corte tedesca del 28 giugno 2004 - occorre individuare parametri “alternativi” (in caso contrario, i lavoratori coatti dell'Europa dell'Est non sarebbero rientrati nel criterio cd. delle “condizioni di vita estremamente dure”. E, ciò, aggiunge ancora la Corte, in quanto bisogna partire dal presupposto che essi non si trovavano in condizioni di “prigionia”).

La decisione di interpretare, in senso restrittivo, la nozione relativa alle “condizioni di vita estremamente dure” si spiega con questa necessità, quasi che la deportazione di civili di ogni luogo, e l’assoggettamento dei deportati al lavoro forzato, non fosse già di per sé, cosa che giustifica una riparazione.

Il tutto peraltro, in un quadro che pare ignorare che gran parte delle disposizioni previste dallo statuto dell’*Ostarbeiter*, hanno trovato applicazione anche nei confronti dei lavoratori dell’Europa Occidentale. Nello specifico caso, non possono inoltre essere ignorate le tensioni legate al clima - di disprezzo e di cinismo insieme - per il “tradimento” italiano<sup>18</sup>.

Un altro punto di contestazione riguarda, infine, i lavoratori presenti in Germania nel settembre 1943 (in larga parte per impieghi a carattere stagionale), i quali sono stati esclusi d’ufficio dai benefici della legge 2 agosto 2000, per l’effetto del carattere “volontario” della loro presenza in Germania. Tuttavia, questa interpretazione non considera che, a partire dal 13 ottobre 1943, questo gruppo di lavoratori sono stati trattati alla stregua dei cittadini italiani deportati dall’Italia.

Per quanto riguarda invece la terza categoria di crimini evidenziati attraverso le decisioni delle corti italiane (le vittime delle stragi naziste compiute sul territorio italiano durante l’occupazione), la fattispecie non è ricollegabile agli indennizzi in base alla legge del 2 agosto 2000 e, segnatamente, neanche in base all’accordo di Bonn del 1961.

## **A proposito della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo**

Nel procedimento tenuto davanti la Corte internazionale dell’Aja, la parte tedesca non ha mancato di dare risalto ai ricorsi giudiziari, in Germania come a Strasburgo, introdotti dai cittadini italiani, ex deportati IMI e civili, e le loro associazioni rappresentative. Ciò, in particolare, al fine di dimostrare:

1. *che* i suddetti cittadini non sono mai stati privati di una “tutela giurisdizionale” ( il diritto di portare le loro richieste davanti a un tribunale);
2. *che* all’esito dei ricorsi, ed in specie l’irricevibilità pronunciata dalla Corte europea il 4 settembre 2007, è consentito concludere, legittimamente, che le domande degli interessati erano prive di fondamento giuridico;
3. *che* questa conclusione s’impone a tutti, compresi i cittadini suindicati.

---

<sup>18</sup> Un clima che, per esempio fa scrivere a Goebbels, nel suo diario, il 15 settembre 1943 “Il vecchio Hindenburg aveva indubbiamente ragione quando disse che nemmeno Mussolini sarebbe mai riuscito a fare degli italiani altro che degli italiani”, e dieci giorni dopo: “La catastrofe italiana si è rivelata un buon affare per noi, sia con la cattura delle armi sia con l’acquisto di manodopera”. Joseph Goebbels, Diario intimo, Milano 1948 pagina 598 e pagina 641. Citato da Paolo Spriano in Storia del Partito comunista italiano. Edizioni Einaudi, Volume V, pagina 39

Anzitutto, si deve ricordare che il ricorso alla Corte europea di Strasburgo, che risale al 20 dicembre 2004, aveva alle spalle non una, ma ben due decisioni avverse della Germania (alla decisione del 28 giugno 2004 era, infatti, seguita la decisione del Tribunale di Berlino del 9 settembre 2004, con la quale, nel confermare l'assenza di ricorso giurisdizionale relativamente agli indennizzi previsti dalla legge del 2 agosto 2000, il giudice adito aveva anche dichiarato l'assenza di legittimazione dei ricorrenti nei confronti della Fondazione tedesca, alla luce delle peculiari competenze poste in capo allo IOM nel suo ruolo di "organizzazione partner").

Conseguentemente, le questioni sollevate riguardavano le condizioni dell'esclusione degli IMI dagli indennizzi per il lavoro forzato (suscettibili di integrare le vesti di un trattamento discriminatorio ai sensi dell'art. 14 Convenzione unitamente all'articolo 1 del Protocollo 1 allegato alla Convenzione europea), oltre, evidentemente, l'impedimento all'esercizio del ricorso giurisdizionale, all'esito delle procedure IOM, lesivo dell'articolo 6 della Convenzione.

Circa il primo aspetto, è persino superfluo osservare che ciò che la Corte internazionale ha rilevato nel punto 99 della decisione del 3 febbraio 2012, sostanza le ragioni degli ex internati militari, le quali non possono essere viste neanche come uno stravolgimento dell'impianto normativo (come, per es. la creazione di "nuove" categorie di aventi diritto), dal momento che la questione centrale è stata sempre e soltanto di chiarire la portata della regola di esclusione dei "prigionieri di guerra" (POW), in un contesto in cui un suddetto "status" non è mai stato riconosciuto, né applicato.

Per quanto riguarda invece gli effetti sul piano materiale della Convenzione, la decisione della Corte contrasta con diverse altre decisioni (precedenti e successive) relative ai risarcimenti versati in Polonia dalla Fondazione per la riconciliazione germano-polacca. Infatti, in tale contesto la Corte ha riconosciuto il "carattere civile" - agli effetti dell'art. 6 Convenzione - delle provvidenze versate dalla Fondazione (valevole anche per conferire alle medesime provvidenze il valore di un "bene" tutelato dalla Convenzione a norma dell'art. 1 del Protocollo 1), anzitutto con riguardo al regime di indennizzi fondato sull'accordo bilaterale germano-polacco del 16 ottobre 1991 (cf. la decisione Wos del 8 giugno 2006), nonché con riguardo al regime previsto dalla legge tedesca del 2 agosto 2000, purché non si tratti di pretese manifestamente incompatibili con gli scopi della legge, come la modifica dei criteri di eleggibilità (Jakowic, n. 16778/02, decisione del 13 ottobre 2009 sulla non ricevibilità)<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup>Lo Jakowic, che era stato internato per 44 mesi, a partire dal 1941, nel campo Hammerstein (Czarne) POW destinato ai prigionieri di guerra sovietici, riteneva di avere diritto al risarcimento nella misura prevista dalla prima categoria (lavoratori-schiavi), adducendo motivi legati al contesto storico e fattuale. Segnatamente, che l'accorpamento dei civili polacchi ai soldati russi fatti prigionieri dipendeva dal fatto che, prima dell'invasione della Polonia da parte dei tedeschi, l'area territoriale interessata si trovava sotto l'influenza sovietica per l'effetto di precedenti operazioni militari, ed inoltre che le condizioni della detenzione erano state delle più dure, atteso anche che nei primi dodici mesi il suddetto campo era stato utilizzato come centro di sterminio. Ciò tuttavia,

In altri termini, ciò significa che le pretese che si rapportano a errori puramente materiali o che sono in diretto rapporto col margine di discrezionalità che la legge 2 agosto 2000 conferisce alle organizzazioni partner, per quanto riguarda l'individuazione di categorie di vittime diverse da quelle menzionate in base al paragrafo 11, punti 1 e 2, in particolare i lavoratori coatti nell'ambito agricolo, danno titolo alle tutele previste dalla Convenzione europea, e un esempio di ciò si ha precisamente nelle decisioni della Corte Kadluczka (n. 31438/06) e Krosta (n. 36137/04) del 2 febbraio 2010, nonché la decisione Kostka (n. 29334/06) del 16 febbraio 2010. Infatti, in tutti questi casi le domande di risarcimento erano state respinte per la mancanza dei requisiti (Kostka e Kadluczka) o per l'insufficienza della documentazione prodotta (Krosta). Inoltre, stante la conferma della Commissione dei reclami appositamente istituita dalla Fondazione polacca, le reiezioni erano divenute definitive, e quanto al Kostka, che si era appellato anche al tribunale, era stato opposto che la controversia fuoriusciva dalla competenza giurisdizionale (orientamento che sarà modificato soltanto dopo la risoluzione della Corte suprema polacca del 27 giugno 2007).

Nei succitati casi, la Corte europea non giudica la pertinenza dei singoli motivi di esclusione, ma invece ritiene, in tutti i casi, la lesione dei diritti garantiti a norma dell'articolo 6 Convenzione (al Kostka, anche con la liquidazione di 5.000 euro a titolo di danno morale). Infatti, la commissione di verifica, nonché la commissione di appello, non sono comparabili a dei tribunali rispondenti alle necessità dell'art. 6, § 1, della Convenzione, e le particolari peculiarità del dispositivo (per via del collegamento con la legge tedesca del 2 agosto 2000) non modificano questo punto di vista<sup>20</sup>. E ciò è ugualmente confermato nelle decisioni Belka (n. 20870/04), Czekien (n. 25168/05) e Szal (n. 41285/02) del 18 maggio 2010, in cui la Corte ha parimenti liquidato un importo fisso di 5.000 euro a titolo di danno morale.

La distinzione alla quale la Corte rimanda, in base alla decisione Jakowic, non è facile, e conferma, da un certo punto di vista, le ristrettezze riscontrate nella decisione del 4 settembre 2007, riguardo al fatto di considerare fuori dalla portata della Convenzione europea, qualunque genere di contestazione suscettibile di passare per una "modifica" dell'impianto di legge.

---

poiché questo campo non era incluso nella lista ufficiale della Germania, la Fondazione polacca aveva limitato il risarcimento nella sola misura prevista per il "lavoro forzato". Dal canto suo, la Corte europea ritiene che una domanda del genere supera l'ambito della legge 2 agosto 2000, in quanto non considera il carattere "imperativo" delle liste ufficiali dei campi di concentramento KZ, agli effetti di individuare i diretti beneficiari degli indennizzi della categoria dei "lavoratori-schiavi".

20 La Germania è intervenuta in più d'una di queste procedure, al fine di sostenere, da un lato, l'estraneità, sua e della Fondazione tedesca, in rapporto all'autonomia decisionale della Fondazione polacca, e, dall'altro, le ragioni che giustificano l'assenza di tutela giurisdizionale in base alla legge del 2 agosto 2000 (la natura assolutamente "concessoria" dei benefici, che pertanto non integrano i profili di un diritto di proprietà).

Questa prudenza della Corte, che per altro verso si ricollega alla constatazione che la Convenzione europea non determina, in capo agli Stati contraenti, degli obblighi di risarcimento per i danni occasionati precedentemente alla data di entrata in vigore, non è nello specifico realmente giustificata, specie se si considera che la legge emana, nel pieno vigore della Convenzione, dallo Stato che assume la responsabilità giuridica delle azioni compiute sotto il III Reich.

Diversamente dalla Polonia, gli indennizzi versati ai cittadini italiani sono stati gestiti dallo IOM (e dallo IOM Appeal body per gli eventuali reclami), e non vi sono ragioni valide per ritenere che l'attività espletata dai suddetti organi rivestisse le garanzie richieste dall'art. 6 (§1) della Convenzione.

Lo IOM, che inizialmente era lui stesso sostenitore del diritto al risarcimento degli ex internati militari in relazione ai periodi di lavoro forzato successivi alla "civiltizzazione" (tesi in realtà insostenibile per i motivi addotti nel parere della Professoressa Saulle, la cui giustificazione giuridica riposava invece nell'assoggettamento al suddetto lavoro forzato, per l'intero periodo di prigionia, senza soluzione di continuità, all'infuori delle garanzie previste dallo "status" di prigionieri di guerra, e quindi, in questo senso, equiparabile al lavoro forzato dei civili all'uopo deportati), per il seguito non ha fatto altro che "allinearsi" alle direttive della Fondazione tedesca.

La stessa Fondazione che, in una nota del 12 febbraio 2002 indirizzata a Dirk De Winter nella sua qualità di direttore dello IOM, scrive<sup>21</sup>:

*“Da parte del Governo Federale, è stato stabilito in maniera vincolante, per la fondazione e le organizzazioni gemellate, che la concessione di un contributo agli internati militari che non sono stati in campi di concentramento è inammissibile. Perciò, in forza del paragrafo 19 della legge d'istituzione della fondazione, anche in un procedimento di reclamo, questi casi devono essere risolti in senso negativo. L'ufficio reclami presso le organizzazioni gemellate non può in alcun caso ignorare le decisioni dell'istanza di sorveglianza. Qualora ciò si verificasse, la fondazione dovrebbe escludere il caso in questione dalla lista fornita per i pagamenti”.*

Tutto ciò considerato, senza nulla togliere alle competenze della Corte europea, pensiamo che la suindicata decisione del 4 settembre 2007 non sia una pagina scritta per sempre, e resta il fatto che una più attenta valutazione degli eventi che si sono verificati prima dell'entrata in vigore della Convenzione, avrebbe permesso di comprendere meglio la natura delle contestazioni.

Inoltre, per quello che riguarda il campo di applicazione temporale, non si può del pari non considerare, che i comportamenti di cui si tratta sono compresi nella

---

21 Citazione e testo ripresi dallo studio di Gabriele Hammermann “Le trattative per il risarcimento degli internati militari italiani.1945-1947”. Pubblicato nella rivista “Italia contemporanea”. Dicembre 2007, n. 249, pag. 555.

nozione di “crimini di guerra” e di “crimini contro l’umanità”, con la conseguenza che i valori fondamentali che sono soggiacenti alla Convenzione non dovrebbero mai essere dimenticati.

Questa dimensione non è estranea alla Corte, e in un certo senso se ne ha un’indicazione nel rovescio di giurisprudenza costituito dalla decisione della Grande Chambre Kononov c. Lettonia del 17 maggio 2010 (in un campo tutto diverso si veda anche la decisione Silih c. Slovenia del 9 aprile 2009).

Un altro procedimento che solleva delle questioni in relazione alla sfera di applicazione temporale della Convenzione europea, ha attinenza con i tragici fatti di Katyn, nel 1940, e l’eccidio di oltre 20.000 cittadini polacchi, tra militari e civili, per mano dei sovietici. Il procedimento davanti la Corte attiene all’inchiesta penale che la Russia ha avviato nel 1990, per fare luce sull’origine dei massacri, apparentemente senza grandi risultati. Il relativo reclamo è stato dichiarato ricevibile (articoli 2 e 3 della convenzione) nel luglio 2011, pure se con la riserva della competenza *ratione temporis*, che è l’aspetto ora all’esame della Grande Chambre. Il procedimento non investe la materia dei risarcimenti, ma si tratta pur sempre di questioni inerenti a fatti accaduti anteriormente alla ratifica della Convenzione europea da parte della Russia (e persino prima dell’entrata in vigore della medesima Convenzione).

In quest’ordine di idee, si deve anche ricordare il procedimento pendente davanti la Corte di Giustizia del Lussemburgo, (causa n. C-611/2011, Gennaro Currà e a. c. Repubblica federale di Germania, su rinvio del Tribunale ordinario di Biella), relativa alle seguenti questioni pregiudiziali:

1. *se, in base agli obblighi internazionali dello Stato tedesco (artt. 2 e 5, § 2, della Convenzione di Londra per i debiti del deutsches Reich 1953, ecc.), il preteso privilegio di immunità civile [di detto Stato] dinanzi al giudice italiano per i fatti della causa (...) - del quale non può più godere dall’11 marzo 2004 (sentenza Ferrini) - e l’accordo [firmato a Trieste con il Governo italiano il 18 novembre 2008] di iniziare una causa innanzi alla Corte internazionale ([causa] n. 143/2008 General list), [unitamente alla] relativa normativa italiana [di cui alla] legge n. 89/2010 che rende inesequibili le sentenze italiane basate su gravi crimini contro l’umanità, siano in contrasto con l’art. 6 [TUE] e con gli artt. 17, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali [dell’Unione] europea del 18 dicembre 2000;*
2. *se l’applicazione dell’art. 7 del Reichsbeamtenhaftungsgesetz (BGH, sentenza 26 giugno 2003, III ZR 245/98, [e] Bundensverfassungsgericht, sentenza 15 febbraio 2006, 2 Bvr 1476/03), relativa ai crimini di guerra e crimini contro l’umanità, che esclude i cittadini europei dal diritto al risarcimento nei confronti dello Stato tedesco, in contrasto con l’art. 2 della Convenzione di Londra per i debiti del deutsches Reich 1953, ledesse i diritti degli attori in base agli artt. 17 e 47 della Carta dei diritti*

*fondamentali [dell'Unione] europea fino all'11 marzo 2004 (sentenza Ferrini) e [se], pertanto, l'invocazione di un termine di prescrizione sia in contrasto con gli obblighi comunitari e, specificamente, con gli artt. 3 e 4, comma 3, ultimo capoverso, [TUE] e con il principio "non conceditur contra venire factum proprio";*

3. *se l'eccezione dell'immunità giurisdizionale della convenuta Repubblica federale di Germania sia in contrasto con gli art. 4, comma 3, ultimo capoverso, e 21 [TUE] in quanto escluderebbe la responsabilità civile in base ai principi comuni europei (art. 340 [TFUE]) della convenuta per la sua violazione del diritto internazionale (divieto di schiavitù e del lavoro forzato) nei confronti di cittadini di un altro Stato membro.*

Il governo italiano è parte interveniente nel procedimento, e anche questo è un risvolto del complesso problema che attiene alla circostanza di ottemperare alla decisione della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012.

Non ultimo, resta da considerare anche la posizione giuridica della Fondazione tedesca "Memoria, Responsabilità e Futuro", laddove sia stata convenuta in giudizio, insieme alla Germania, in seguito al rigetto delle domande di indennizzo presentate nel vigore della legge del 2 agosto 2000. Ciò, in particolare, dal punto di vista delle regole dell'immunità giurisdizionale.

Finito di stampare  
nel mese di febbraio 2012  
presso Edizioni Grafiche Manfredi  
Roma